SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 luglio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 13 luglio 1995, n. 280.

Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per aggiornare la disciplina normativa delle università e degli enti di ricerca;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di rimborsare alle università le somme anticipate per far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i lettori di lingua straniera, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a ripartire tra le stesse università, sulla base delle loro documentate richieste, lire 50 miliardi per l'anno 1994 e lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. All'onere derivante, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di edilizia universitaria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331, è assegnata alla terza Università di Roma la somma di lire 21,2 miliardi per l'anno 1995, lire 19,6 miliardi per l'anno 1996 e lire 25,9 miliardi per l'anno 1997. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I programmi pluriennali dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) sono approvati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia e finanziati con apposite leggi pluriennali.

Art. 2.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, trovano applicazione anche per l'anno 1995-1996, compreso il mantenimento del contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Al relativo onere, per l'anno 1996, si provvede mediante l'utilizzo della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto al capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, così come rideterminata dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 1994, n. 725, e da ultimo dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. I termini stabiliti rispettivamente dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1995, n. 63, e dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, sono prorogati al 31 dicembre 1995; sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. I componenti del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia non sono consecutivamente né rieleggibili né designabili ove abbiano partecipato a più di una consiliatura.

Art. 4.

1. Il rapporto percentuale di rappresentanza previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 6 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, deve intendersi riferito ai consigli di amministrazione degli Atenei quali organi collegiali amministrativi di governo fermo, per i restanti organi, quanto stabilito dagli statuti adottati dalle singole università.

Art. 5.

1. Lo statuto delle università e degli istituti superiori non statali è deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo, su proposta del senato accademico e sentiti i consigli di facoltà per le materie relative all'ordinamento didattico.

Art. 6.

1. In attesa di una generale disciplina dei parchi scientifici e tecnologici, al fine di accelerare l'attuazione dell'intesa di cui all'art. 6, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione del Ministro

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 1994, e costituiti in forma di consorzio, società consortile o società per azioni, con partecipazione finanziaria maggioritaria di soggetti privati, possono essere ammessi a fruire dei finanziamenti per i progetti ivi previsti, previa presentazione dei progetti esecutivi, corredati da una proposta di capitolato tecnico, da sottoporre al parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai fini della stipula dei relativi contratti.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

SALVINI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0331

DECRETO-LEGGE 14 luglio 1995, n. **281.**

Attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento CE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione del fermo biologico della pesca per l'anno 1995, secondo quanto disposto dal citato regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per l'anno 1995, ai fini della urgente applicazione delle norme previste dal regolamento CE n. 3699/93, il fermo biologico della pesca è effettuato, per trenta giorni feriali consecutivi, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico, traino pelagico, sciabica e turbosoffiante.

2. Per i sistemi strascico, traino pelagico e sciabica il fermo di cui al comma 1 è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dall'Adriatico, con inizio dal 24 luglio o dal 7 agosto o dal 12 agosto 1995. L'inizio del fermo è fissato con ordinanza del capo del compartimento marittimo, sentite le rappresentanze delle associazioni nazionali professionali della pesca. Nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio il fermo, a carattere facoltativo per impresa, è effettuato con inizio dal 14 settembre 1995. Nel periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi strascico, traino pelagico e sciabica nelle acque antistanti il compartimento interessato anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.

3. Per il sistema turbosoffiante il titolare della relativa licenza di pesca può chiedere l'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto per il secondo mese di fermo disposto ai sensi della vigente normativa in materia.

4. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio calcolato secondo i massimali di cui alla tabella 2 del regolamento CE n. 3699/1993.

5. È concessa all'impresa di pesca una indennità giornaliera nella misura di lire 40.000, quale contributo dello Stato per ciascun componente l'equipaggio delle navi, al quale deve comunque essere corrisposta dall'armatore il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Fa carico all'impresa medesima il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

6. Il premio di fermo temporaneo, che non compete all'impresa la quale non rispetti il contratto collettivo nazionale di lavoro, non è cumulabile con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

7. Al pagamento dei contributi previsti dal presente decreto provvedono i comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti nel penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

8. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono fissate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 60.920 milioni per l'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le somme da utilizzare in attuazione del presente decreto, a carico del Fondo di cui al comma 1, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1995

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

LUCHETTI, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0330

DECRETO-LEGGE 14 luglio 1995, n. 282.

Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di consentire alle medesime l'espletamento delle funzioni di interesse pubblico svolte per conto della pubblica amministrazione;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di confermare, per un breve periodo, l'attuale disciplina in materia di rilascio di nuove autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed in materia di esami di idoneità all'iscrizione nel registro dei commercianti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a titolo di concorso delle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato è determinato per l'anno 1995 in lire 38.000 milioni ed è ripartito secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191.

2. A completamento dell'intervento statale destinato alla perequazione, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da erogarsi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con le stesse modalità e gli stessi criteri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato viene ripartita fra le camere di commercio di Cuneo, Alessandria ed Asti la somma di lire 4.000 milioni, a valere sulle disponibilità residue per il 1994 del conto istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio dall'articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per interventi finalizzati al sostegno delle attività economiche colpite dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, sulla base dei risultati dell'indagine conoscitiva del Governo sui danni subiti dalle imprese localizzate nei

comuni individuati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 58 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 12,5 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, per lire 12,5 miliardi, l'accantonamentorelativo al Ministero della pubblica istruzione e, per lire 33 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. All'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: «Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,».

Art. 3.

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dall'articolo 3 della citata legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della medesima legge, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico.

2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1995

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0332

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1995.

Indizione dei comizi elettorali per la elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della circoscrizione Campania 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la comunicazione del Presidente della Camera dei deputati n. 95062200200/PI in data 22 giugno 1995, relativa alla vacanza di un seggio attribuito con sistema maggioritario nel collegio numero 2 della circoscrizione Campania 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I comizi per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale numero 2 della

circoscrizione Campania 1 sono convocati per il giorno di domenica 10 settembre 1995.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

95A4146

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1995.

Sospensione di un amministratore dalla carica di deputato regionale della Sicilia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo in data 9 giugno 1995 nei confronti del sig. Salvatore Leanza, ai sensi degli articoli 272 e seguenti del codice di procedura penale;

Vista la comunicazione del commissario dello Stato nella regione Sicilia prot. 77/2A2 Ris. del 22 giugno 1995;

Considerato che al suddetto provvedimento giudiziario consegue la sospensione di diritto dalla carica di deputato regionale del sig. Salvatore Leanza;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge;

Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno;

Decreta:

Il sig. Salvatore Leanza è sospeso dalla carica di deputato regionale della Sicilia a decorrere dal 9 giugno 1995.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario di cui in premessa la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 26 giugno 1995

Il Presidente: DINI

95A4084

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 luglio 1995.

Modificazioni all'art. 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994 recante: «Riorganizzazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei Dipartimenti e degli uffici del Segretariato generale».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto 10 marzo 1994, con il quale si è provveduto a riorganizzare, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Dipartimenti e gli uffici del Segretariato generale;

Ravvisata l'opportunità di adeguare l'organizzazione del Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici alle esigenze funzionali emerse nell'espletamento dei compiti istituzionali;

Decreta:

L'art. 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994, citato nelle premesse, è così modificato:

al punto 2 è aggiunto il seguente capoverso:

«Il Dipartimento comprende altresì il servizio automezzi, posto alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento»;

al punto 5, l'articolazione in servizi e settori è sostituita dalla seguente:

«servizio affari generali;

servizio contratti, studi, affari giuridici e documentazione;

servizio provveditorato, articolato nei seguenti settori:

settore del consegnatario;

settore cassa;

settore economato».

Roma, 3 luglio 1995

Il Presidente: DINI

95A4085

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 maggio 1995, n. 283.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari e del decreto ministeriale 22 dicembre 1967 concernente la disciplina dell'impiego e approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 5, lettera *g)*, 7 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 57, commi 2 e 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 22 aprile 1965, modificato da ultimo con il decreto 27 ottobre 1994, n. 759;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1967 concernente la disciplina delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 1° febbraio 1968, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 27 ottobre 1994, n. 759;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1971 concernente la disciplina degli amidi modificati destinati all'alimentazione umana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 18 maggio 1971, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 27 ottobre 1994, n. 759;

Ritenuto di dover provvedere ad ulteriori modificazioni ed integrazioni dei decreti ministeriali sopra citati;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 9 febbraio 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota dell'11 aprile 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto ministeriale 31 marzo 1965 e sue modificazioni è modificato come segue:

a) Titolo I - A *Conservanti*:

– Alle voci «E 200 acido sorbico, E 201 sodio sorbato, E 202 potassio sorbato ed E 203 calcio sorbato» sono aggiunti il seguenti casi d'impiego:

i) «bevande aromatizzate analcooliche, 300 mg/l» (*);

(*) In caso di impiego di miscela di benzoati e sorbati le dosi massime sono rispettivamente 150 mg/l per l'acido benzoico e 250 mg/l per l'acido sorbico. Escluse le bevande a base di latte e derivati.

ii) «preparazioni di frutta ed ortaggi comprese le salse a base di frutta, ad esclusione di purea, spuma composta, insalate e prodotti simili in recipienti, 1000 mg/kg»;

iii) «olive conservate, 1000 mg/kg».

– Alle voci «E 210 acido benzoico, E 211 sodio benzoato, E 212 potassio benzoato e E 213 calcio benzoato» la dizione: «bibite analcooliche gassate e non gassate, contenenti non meno di 12 g di succo di frutta per 100 ml, 160 mg/l» è sostituita dalla seguente «bevande aromatizzate analcooliche 150 mg/l» (*).

(*) In caso di impiego di miscela di benzoati e sorbati le dosi massime sono rispettivamente 150 mg/l per acido benzoico e 250 mg/l per l'acido sorbico. Escluse le bevande a base di latte e derivati.

– Alle voci «E 220 anidride solforosa, E 221 sodio solfito, E 222 sodio bisolfito, E 223 sodio metabisolfito, E 224 potassio metabisolfito, E 226 calcio solfito, E 227 calcio bisolfito, E 228 potassio solfito acido:

i) è aggiunto il seguente caso d'impiego «pesche ed uva secche, 2000 mg/kg»;

ii) la dizione «prodotti dolciari, limitatamente ai biscotti a pasta laminata, 5 mg/kg (come residuo)» è sostituita dalla seguente «biscotti secchi, 50 mg/kg».

b) Titolo I - C *Antiossidanti*:

– Alle voci «E 300 acido ascorbico, E 301 sodio ascorbato, E 302 calcio ascorbato»:

i) la dizione: «vegetali per sott'aceti e sott'olio o in salamoia o al naturale, 0,2%» è sostituita dalla seguente: «preparazioni a base di frutta e vegetali, S.B.T.I.»;

ii) sono aggiunti i seguenti casi d'impiego:

a) salse a base di vegetali, S.B.T.I.;
b) fette biscottate, S.B.T.I.

c) Titolo II - A *Stabilizzanti, addensanti e gelificanti:*

– Alle voci: «E 400 acido alginico, E 401 alginato di sodio, E 402 alginato di potassio, E 403 alginato di ammonio, E 404 alginato di calcio, E 406 agar agar, E 407 carragenine, E 410 farina di semi di carrube, E 412 farina di semi di guar, E 413 gomma adragante, E 414 gomma arabica, E 415 gomma xantano, E 440 pectina, E 460 cellulosa microcristallina ed in polvere, E 461 metilcellulosa, E 466 carbossimetilcellulosa» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «preparazioni a base di frutta e vegetali, non destinate al consumo diretto, S.B.T.I.».

– Alle voci «E 400 acido alginico ed E 404 calcio alginato» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «creme per pasticceria, S.B.T.I.».

– Alla voce «E 407 carragenine» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «preparato per budino, S.B.T.I.».

– Alle voci «E 412 farina di semi di guar ed E 415 gomma xantano» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «pastelle per panatura, S.B.T.I.».

– Alla voce «E 415 gomma xantano» sono aggiunti i seguenti casi d'impiego:

i) «prodotti dolciari, limitatamente al ripieno, S.B.T.I.»;

ii) «preparato per budino, S.B.T.I.».

– Alla voce «E 420 sorbitolo» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «prodotti dolciari da forno, anche farciti, S.B.T.I.».

– Alla voce «E 422 glicerolo»:

i) la dizione: «prodotti dolciari, 1%» è sostituita dalla seguente: «prodotti dolciari, S.B.T.I.»;

ii) la dizione: «preparati per gelati (limitatamente a quelli destinati ad uso familiare), 1%» è sostituita dalla seguente: «gelati, S.B.T.I.»;

iii) è aggiunto il seguente caso d'impiego: «frutta secca e/o disidratata, S.B.T.I.».

– Alla voce «E 450 *a)* pirofosfato disodico» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «prodotti da forno fini, 20 gr/kg».

– Alle voci «E 461 metilcellulosa, E 465 etilmetilcellulosa, E 466 carbossimetilcellulosa» le dizioni: «caramelle e pastigliaggi, 0,2%» e «confetteria, limitatamente ai prodotti "colati", 0,2%» sono sostituite dalla seguente: «prodotti della confetteria (chewing-gum, caramelle, compresse, confetti e pastigliaggi), S.B.T.I.».

d) Titolo II - B *Emulsionanti:*

– Alla voce «E 322 lecitine» sono aggiunti i seguenti casi d'impiego:

i) margarina leggera a ridotto e basso tenore di materia grassa, S.B.T.I.;

ii) snack a base di farina di mais, farina di riso, farina e/o fiocchi e/o fecola di patate, estrusi e/o tostati e/o fritti, S.B.T.I.

– Alla voce «E 471 mono e digliceridi degli acidi grassi» sono aggiunti i seguenti casi d'impiego:

a) margarina leggera a ridotto e basso tenore di materia grassa, S.B.T.I.»;

b) fette biscottate, S.B.T.I.

– Alle voci «E 472 *a)* esteri acetici dei mono e digliceridi degli acidi grassi, E 472 *b)* esteri lattici dei mono e digliceridi degli acidi grassi, E 472 *c)* esteri citrici dei mono e digliceridi degli acidi grassi, E 472 *d)* esteri tartarici dei mono e digliceridi degli acidi grassi, E 472 *e)* esteri mono e diacetiltartarici dei mono e digliceridi degli acidi grassi, E 472 *f)* esteri misti acetico-tartarici dei mono e digliceridi degli acidi grassi» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «crackers senza aggiunta di grassi, S.B.T.I.».

– Alla voce «E 473 sucresteri» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «prodotti dolciari, 5 g/kg».

– Alla voce «E 475 esteri poliglicerici degli acidi grassi» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «prodotti da forno fini, 5 g/kg».

– Alla voce «E 481 stearoil-2-lattilato di sodio» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «prodotti da forno fini, 5 g/kg».

e) Titolo VI - *Agenti di rivestimento:*

– Alla voce: «E 414 gomma arabica» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «prodotti dolciari, compresi i prodotti a base di cioccolata, S.B.T.I.».

– È inserita la seguente voce: «talco (esente da asbesto): confetti, anche al cioccolato, S.B.T.I.».

– Alla voce: «cera d'api»:

i) la dizione «pastigliaggi, S.B.T.I.» è sostituita dalla seguente: «prodotti della confetteria (compreso il cioccolato), S.B.T.I.»;

ii) sono aggiunti i seguenti casi d'impiego:

a) piccoli prodotti da forno fini ricoperti di cioccolato, S.B.T.I.»;

b) spuntini, S.B.T.I.».

f) Titolo VII - *Acidificanti:*

– Alla voce «acido malico»:

i) la dizione «caramelle, S.B.T.I.» è sostituita dalla seguente: «prodotti della confetteria (chewing-gum, caramelle, compresse, confetti e pastigliaggi), S.B.T.I.»;

ii) è inserito il seguente caso d'impiego: «gelati, S.B.T.I.».

– Alla voce «E 338 acido fosforico» le dizioni: «bevande analcooliche tipo cola 600 mg/l, chinotto 500 mg/l e ginger 300 mg/l» sono sostituite dalla seguente: «bevande aromatizzate analcooliche, 700 mg/l».

g) Titolo IX - *Agenti lievitanti:*

– Alle voci «sodio bicarbonato» e «ammonio bicarbonato» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «pastelle, S.B.T.I.».

– Alla voce «sodio bicarbonato» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «snack salati a base di mais aromatizzati al formaggio, S.B.T.I.».

– Alla voce «E 450 a i) pirofosfato disodico» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «pastelle, 5 g/kg».

2. Fatto salvo quanto previsto nella tabella *B* del decreto 14 febbraio 1994, n. 225, le dosi d'impiego numericamente definite previste per gli additivi «E 334 acido tartarico, E 335 tartrati di sodio, E 336 tartrati di potassio ed E 337 tartrato doppio di sodio e potassio» sono sostituite da S.B.T.I.

h) Al Titolo XIII - *Vari:*

– Alla voce «idrossido di sodio» è inserito il seguente caso d'impiego: «prodotti della biscotteria, S.B.T.I.».

– E' inserita la seguente voce: «acidi grassi: prodotti della confetteria (chewing-gum, caramelle, compresse, confetti e pastigliaggi), S.B.T.I.».

i) Titolo XIV - *Correttori di acidità:*

- Alla voce «E 330 acido citrico» è inserito il seguente caso d'impiego: «preparazioni per infusi a base di frutta, S.B.T.I.».

- Alla voce «E 331 citrato di sodio» è inserito il seguente caso d'impiego: «sorbetti, prodotti a base di latte e/o frutta pronti da congelare, S.B.T.I.».

- Alla voce «idrossido di sodio» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «infusi di caffè ottenuti per estrazione a caldo, S.B.T.I.».

3. Nella sezione *B* dell'elenco allegato al decreto ministeriale del 22 dicembre 1967 è inserita la seguente disposizione: «i coloranti E 170 carbonato di calcio ed E 171 biossido di titanio possono essere impiegati nei prodotti della confetteria (chewing-gum, caramelle, compresse, confetti e pastigliaggi) S.B.T.I.».

4. Nella parte II dell'allegato al decreto ministeriale 3 maggio 1971 riguardante gli amidi modificati è inserito il seguente caso d'impiego: «Ketchup, S.B.T.I.».

Art. 2.

1. Gli alimenti conformi alle preesistenti disposizioni, fabbricati in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, quarto trattino non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro della Comunità europea ed a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 maggio 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 258

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 5, lettera *g)*, e degli articoli 7 e 22 della legge n. 283/1962, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande:

«Art 5. — È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari.

a)-f) (omissis),

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali».

«Art. 7. — Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bavande che abbiano subito aggiunte o sottrazione o speciali trattamenti, ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito».

«Art. 22. — Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.

Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.

Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti».

— Il testo dell'art. 57, commi 2 e 3, della legge n. 142/1992, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991), è il seguente:

«2. A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva 89/107/CEE, e comunque con effetto dal 1° luglio 1992, è soppressa la lettera *f)* dell'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

3. Al primo comma dell'art. 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: "nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse" sono sostituite dalle seguenti: "nella colorazione della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari"».

— I decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato in precedenza il D.M. 31 marzo 1965 sono i seguenti:

19 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 23 marzo 1966;

28 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 16 agosto 1967;

20 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1968;

14 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 10 luglio 1968;

12 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 14 aprile 1969;

10 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 23 luglio 1969;

12 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 29 agosto 1969;

15 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1971;

3 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 26 maggio 1971;

30 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dell'11 settembre 1971;

9 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 25 maggio 1972;

1° luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 19 luglio 1972;

31 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 18 novembre 1972;

22 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 28 luglio 1973;

29 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1974;

6 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 3 aprile 1974;

6 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 30 dicembre 1975;

31 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 5 maggio 1976;

15 luglio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 agosto 1976;

30 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1977;

18 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 giugno 1978;

28 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 19 agosto 1978;

20 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 2 dicembre 1978;

16 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 22 gennaio 1979;

7 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 28 maggio 1980;

21 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 9 febbraio 1981;

14 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 ottobre 1981;

14 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1983;

1° agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1983;

29 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 2 dicembre 1983;

13 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1984;

20 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 7 marzo 1985;

7 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1986;

18 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 1986;

12 agosto 1987, n. 396, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1987;

31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989;

24 luglio 1990, n. 252, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 1990;

6 novembre 1992, n. 525, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1993;

2 agosto 1993, n. 582, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 agosto 1994;

14 febbraio 1994, n. 225, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 1994;

6 aprile 1994, n. 288, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994;

6 aprile 1994, n. 334, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1994;

26 luglio 1994, n. 558, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994;

27 ottobre 1994, n. 759, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1995.

— I decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato in precedenza il D.M. 22 dicembre 1967 sono i seguenti:

10 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 26 luglio 1969;

15 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1971;

6 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 13 marzo 1975;

3 settembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 18 settembre 1976;

21 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 5 aprile 1977;

26 luglio 1994, n. 558, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994;

27 ottobre 1994, n. 759, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1995.

— Il D.M. 3 maggio 1971 è stato modificato in precedenza unicamente dal D.M. 27 ottobre 1994, n. 759, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1995.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— L'allegato I al D.M. 31 marzo 1965 riporta l'elenco degli additivi che possono essere aggiunti agli alimenti e prevede i casi e le dosi d'impiego nei singoli alimenti come pure le caratteristiche chimico-fisiche e di purezza degli additivi stessi.

— La tabella *B* annessa al D.M. n. 225/1994, di aggiornamento del citato D.M. 31 marzo 1995, riporta l'elenco degli additivi alimentari ammessi negli alimenti di proseguimento per soggetti in buona salute.

— La sezione *B* dell'allegato al D.M. 22 dicembre 1967 riporta l'elenco degli alimenti di cui si autorizza la colorazione.

— L'allegato al D.M. 3 maggio 1971 riporta gli amidi modificati mediante procedimenti fisici ed enzimatici, nonché quelli modificati mediante mezzi chimici, assimilati per quanto concerne l'utilizzazione per usi alimentari agli amidi nativi, con la precisazione dei casi e delle dosi massime d'impiego (parte I), nonché gli amidi modificati mediante mezzi chimici, assimilati, ai fini della utilizzazione negli alimenti, agli additivi chimici, con la precisazione dei casi e delle dosi massime d'impiego (parte II).

95G0328

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 12 maggio 1995.

Aggiornamento del limite di reddito imponibile per l'ammissione al beneficio previsto dall'art. 15, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, che prevede la gratuità dei giudizi di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie ed il patrocinio a spese dello Stato per i meno abbienti.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 15, comma 1, che prevede la gratuità dei giudizi di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie ed il patrocinio a spese dello Stato per i meno abbienti;

Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 15, comma 3, che prescrive l'aggiornamento del limite di reddito imponibile fissato al comma 1 per l'ammissione al beneficio;

Visto il decreto ministeriale in data 14 febbraio 1994 che ha aggiornato in L. 13.590.000 l'importo di cui all'art. 15, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, con riferimento al 31 dicembre 1993;

Rilevato che dai dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il periodo 31 dicembre 1993-31 dicembre 1994 del 4,1%;

Ritenuto che in pari misura debba essere effettuato il suddetto aggiornamento;

Decreta:

L'importo di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 15, primo comma, deve intendersi aggiornato al 31 dicembre 1994 in L. 14.147.190.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 maggio 1995

Il Ministro: MANCUSO

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1995
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 347

95A4091

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 giugno 1995.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Pianella.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Arturo Luciani è stato eletto consigliere del comune di Pianella (Pescara) nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993;

Visto che il predetto amministratore è stato posto agli arresti domiciliari, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli articoli 640, 640-*bis*, 323, comma 2, 353, commi 1 e 2, del codice penale;

Visto che durante il periodo di carcerazione ha operato nei confronti del sig. Arturo Luciani la sospensione di diritto dalla carica ricoperta, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto che la predetta misura di prevenzione è stata successivamente revocata;

Considerato che la reintegra del sig. Arturo Luciani nella carica di consigliere, conseguente alla revoca del provvedimento coercitivo, ha causato allarme sociale, anche per la rilevanza delle fattispecie penali in cui è coinvolto il predetto amministratore, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Arturo Luciani dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Arturo Luciani è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Pianella (Pescara).

Roma, 23 giugno 1995

Il Ministro: CORONAS

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Arturo Luciani è stato eletto consigliere del comune di Pianella (Pescara) nelle consultazioni amministrative del 6 giugno 1993.

Il predetto amministratore è stato posto agli arresti domiciliari, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dal G.I.P. presso il tribunale di Pescara, in data 8 maggio 1995, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi elementi di responsabilità in ordine ai reati di truffa, abuso innominato d'ufficio, turbata libertà degli incanti e false comunicazioni sociali.

In particolare, il sig. Luciani avrebbe, in concorso, fatto percepire indebitamente ad una cooperativa locale, con false attestazioni, contributi statali per progetti di pubblica utilità mai eseguiti.

Durante il periodo di applicazione della misura limitativa della libertà personale, ha operato nei confronti del citato amministratore la sospensione di diritto dalla carica ricoperta, in virtù dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

Il predetto ordine di custodia cautelare è stato successivamente revocato e la conseguente reintegra del sig. Arturo Luciani nella carica di consigliere ha determinato allarme sociale nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico, per la rilevanza delle vicende processuali che hanno coinvolto il citato amministratore.

La tipologia dei reati ascritti denota, inoltre, l'assenza di quelle qualità di serietà, affidabilità e prestigio che caratterizzano la posizione di consigliere, con il conseguente venir meno del rapporto fiduciario con la popolazione locale ed evidenzia, altresì, una gestione personalistica, svincolata dal rispetto delle fondamentali norme giuridiche.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono, comunque, in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica sopracitata.

Il prefetto di Pescara, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica ricoperta nel comune di Pianella e, nelle more, con provvedimento n. 1659/13.A Gab. del 16 maggio 1995, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Arturo Luciani dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Pianella (Pescara).

Roma, 14 giugno 1995

Il direttore generale dell'amministrazione civile
SORGE

95A4123

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 maggio 1995.

Determinazione del tasso di cambio dei redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 31, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, recante misure urgenti in materia tributaria;

Visto, in particolare, l'art. 15 della citata legge n. 31, che dispone, tra l'altro, che, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune, vanno computati in lire italiane sulla base di un tasso di cambio stabilito con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, tenendo conto del tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera e del rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo in Italia e l'analogo indice in Svizzera;

Visto il decreto interministeriale n. 883114 del 19 ottobre 1992, con il quale il predetto tasso di cambio, per il triennio 1992-94 è stato fissato nella misura di 281 lire per ogni franco svizzero;

Considerato che per la determinazione del tasso di cambio per il triennio 1995-97, il rapporto tra la media dei tassi di cambio Italia-Svizzera nel triennio 1992-94 e la corrispondente media nel triennio 1989-91 è risultato pari a 1,22;

Atteso che il rapporto tra le medie degli indici dei prezzi al consumo in Italia ed in Svizzera (base 1985 = 100) nel triennio 1992-94 e la corrispondente media del triennio 1989-91 è risultato pari a 1,15;

Decreta:

Il tasso di cambio sulla base del quale vanno computati, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per il periodo di imposta 1° gennaio 1995-31 dicembre 1997, i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune, è stabilito in lire 265 per ogni franco svizzero.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 maggio 1995

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

95A4122

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 giugno 1995.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria europea - Maratona d'Italia 1995.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 31 ottobre 1994 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 1995;

Visto l'accordo della lotteria europea sottoscritto in sede A.E.L.L.E. - Associazione europea lotterie e lotto di Stato;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria internazionale 1995, individuata nella lotteria europea 1994 ed abbinata alla «Maratona d'Italia» nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Ritenuto che in base al citato accordo, l'Italia partecipa alla costituzione del premio europeo di ECU 2.500.000 con la sottoscrizione di quarantatre quote di E.C.U. 15.625 ciascuna per complessive E.C.U. 671.875, pari a circa L. 1.500.000.000 a favore dell'A.E.L.L.E.;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria europea 1995, abbinata alla Maratona d'Italia di Carpi, con inizio il 10 giugno 1995, si concluderà il 7 ottobre 1995.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti quaranta serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AZ.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione del premio europeo di ECU 2.500.000 si svolgeranno il giorno 7 ottobre 1995 alle ore 20,30 a Madrid, con le seguenti modalità:

1) determinazione di un numero di cinque cifre, mediante estrazione di cinque sfere, ciascuna da un'urna contenente dieci sfere contraddistinte dai numeri da 0 a 9;

2) designazione del paese partecipante alla lotteria europea che ha emesso il biglietto vincente, mediante estrazione di una sfera da un'urna contenente centosessanta sfere rappresentanti ciascuna una quota di partecipazione al finanziamento del premio europeo. Ciascuna sfera porterà l'indicazione di un paese partecipante e a ciascun paese saranno attribuite tante sfere quante sono le quote di finanziamento sottoscritte;

3) se necessario in base alla disciplina nazionale del paese designato secondo le modalità del precedente punto *b)*, si procederà ad una estrazione complementare a quella del numero di cinque sfere al fine di ottenere l'individuazione del biglietto o dei biglietti vincenti o della frazione o delle frazioni dei biglietti vincenti.

Il giorno 8 ottobre 1995, alle ore 17, presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai n.11 - Roma, si procederà, con le modalità di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, ad ulteriori estrazioni per l'attribuzione del primo premio nazionale di L. 2.000.000.000, nonché di altri premi nazionali nel numero e nell'entità che saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Qualora il premio europeo venga attribuito all'Italia, il relativo biglietto non parteciperà all'attribuzione dei suindicati premi nazionali.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione del premio europeo alla data del 7 ottobre 1995 e le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti i premi nazionali alla data dell'8 ottobre 1995, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora che saranno fissati con apposito decreto.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti i premi nazionali e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi tre biglietti estratti vincenti con i nomi degli atleti classificatisi nella gara podistica «Maratona d'Italia» ai primi tre posti.

L'abbinamento di cui sopra sarà effettuato dopo lo svolgimento della gara.

I biglietti abbinati seguiranno la classifica ufficiale della giuria ai fini dell'attribuzione dei tre premi di prima categoria.

La classifica degli atleti sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della gara, sulla base dell'ordine di arrivo ufficiale della giuria.

Nel caso di arrivo simultaneo di più atleti per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo premio ad effettuare un sorteggio fra gli atleti classificatisi *ex-aequo* per tale posto.

Nel caso di arrivo simultaneo di più atleti per il secondo posto della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quello immediatamente successivo verranno

sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati agli atleti in questione, per cui il secondo ed il terzo premio risulteranno di pari entità.

Qualora la classifica non dovesse determinare un numero sufficiente di atleti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi nazionali, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti agli atleti eventualmente classificatisi.

Qualora la gara cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni del presente decreto.

Art. 7.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria europea 1995 cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di lunedì 1° ottobre 1995, mentre la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 20,30 del giorno 7 ottobre 1995.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 di mercoledì 4 ottobre 1995.

Art. 8.

Il dott. Carlo Falcone, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti i premi nazionali.

Detto funzionario in caso di impedimento sarà sostituito dal dott. Alessandro Marini Balestra, vice dirigente aggiunto amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 9.

I risultati dell'estrazione del premio europeo e dell'estrazione dei premi nazionali saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Art. 10.

Per la partecipazione al premio europeo di cui alle premesse è autorizzato l'impegno dell'importo di ECU 671.875 pari a circa L. 1.500.000.000 a carico del capitolo 2001 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 giugno 1995

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1995
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 77

95A4097

DECRETO 26 giugno 1995.

Istituzione del centro di raccolta e smistamento merci presso gli impianti della società Centro intermodale adriatico S.p.a., in Venezia-Marghera.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed in particolare l'art. 127 che attribuisce al Ministro delle finanze il potere di autorizzare enti pubblici e privati ad istituire e gestire in località interne di notevole importanza ai fini dei traffici con l'estero speciali centri di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali;

Vista l'istanza presentata in data 14 dicembre 1994 con la quale la società Centro intermodale adriatico S.p.a. ha chiesto l'istituzione, presso i propri impianti siti in Marghera, via dell'Elettricità n. 21, di un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione delle finanze;

Considerato che presso i suddetti impianti la società richiedente gestisce magazzini generali;

Considerato il parere favorevole espresso dalla competente direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette di Venezia con foglio del 6 aprile 1995, n. 2067/II/2°;

Ravvisata l'opportunità di attivare presso la sede della società istante l'istituzione e la gestione di un centro di raccolta e di smistamento di merci ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Decreta:

Art. 1.

La società Centro intermodale adriatico S.p.a., con sede in Venezia-Marghera, in via dell'Elettricità n. 21, esercente attività di organizzazione diretta ai servizi di deposito, stoccaggio, carico, scarico e lavorazione di merci varie, è autorizzata ad istituire e gestire presso i propri impianti un centro di raccolta e smistamento merci ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

Art. 2.

La società Centro intermodale adriatico S.p.a. utilizzerà, per l'istituzione e la gestione del centro di raccolta, i locali del complesso industriale sito in via dell'Elettricità n. 21, nel comune di Venezia, a Marghera, nell'area confinante: a nord, con la Metallotecnica veneta; a nord-ovest, con la S.A.V.A.; ad est, con la fascia di proprietà del demanio lungo il canale industriale ovest; a sud, con l'E.N.E.L.; ad ovest, con via dell'Elettricità.

All'espletamento delle operazioni doganali nell'ambito del predetto centro provvede l'omonima sezione doganale dipendente dalla dogana principale di Venezia.

Art. 3.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1995

Il direttore generale: SAPIENZA

95A4095

DECRETO 26 giugno 1995.

Istituzione della sezione doganale «Centro intermodale adriatico S.p.a.», dipendente dalla dogana principale di Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 9 del testé menzionato testo unico, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha disciplinato l'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994 concernente il riordinamento delle dogane e delle imposte indirette;

Vista l'istanza presentata il 30 novembre 1994 con la quale la società Centro intermodale adriatico S.p.a., ubicata in Marghera (Venezia), via dell'Elettricità n. 21, ha chiesto l'istituzione di una sezione doganale presso la propria sede;

Considerata la disponibilità della suddetta società a fornire all'amministrazione finanziaria le strutture occorrenti per l'attivazione di un ufficio doganale e a sostenerne i costi di impianto ed esercizio, così come previsto dall'art. 9, ultimo comma, del citato testo unico;

Considerato il parere favorevole espresso dalla competente direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette di Venezia con foglio n. 6690/II/1 del 22 aprile 1995;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla cennata richiesta;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973, presso la sede della società Centro intermodale adriatico S.p.a., ubicata in via dell'Elettricità n. 21 in Marghera, è istituita l'omonima sezione doganale «Centro intermodale adriatico S.p.a.» dipendente dalla dogana principale di Venezia e dalla circoscrizione doganale di Venezia.

Le facoltà della sezione doganale saranno stabilite ai sensi del secondo comma del predetto art. 9, dal direttore della circoscrizione doganale di Venezia, competente per territorio.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del citato art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1995

Il direttore generale: SAPIENZA

95A4096

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 luglio 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catania e Ragusa.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi dal 12 marzo 1995 al 13 marzo 1995 nella provincia di Ragusa;
piogge alluvionali del 13 marzo 1995 nella provincia di Catania;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catania:

piogge alluvionali del 13 marzo 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Giarre, Mascali, Riposto, Santa Venerina;

piogge alluvionali del 13 marzo 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Linguaglossa, Mascali, Piedimonte Etneo, Riposto, Santa Venerina.

Ragusa:

venti impetuosi dal 12 marzo 1995 al 13 marzo 1995, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e),* nel territorio dei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A4087

DECRETO 3 luglio 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Oristano.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sardegna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 5 gennaio 1995 al 15 gennaio 1995 nella provincia di Oristano;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Oristano:

gelate del 5 gennaio 1995, del 15 gennaio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Arborea, Baratili San Pietro, Cabras, Milis, Nurachi, Ollastra, Oristano, Siamaggiore, Simaxis, Solarussa, Terralba, Uras, Zeddiani, Zerfaliu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A4086

DECRETO 3 luglio 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Campobasso.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Molise degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 1° marzo 1995 al 10 marzo 1995 nella provincia di Campobasso;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Campobasso:

piogge alluvionali dal 1° marzo 1995 al 10 marzo 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, e provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Bonefro, Campodipietra, Casacalenda, Castropignano, Ferrazzano, Fossalto, Guardialfiera, Jelsi, Molise, Palata, Riccia, Roccavivara, Salcito, San Biase, Torella del Sannio, Trivento, Tufara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A4088

DECRETO 3 luglio 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Firenze.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 31 marzo 1995 al 1° aprile 1995 nella provincia di Firenze;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Firenze:

gelate dal 31 marzo 1995 al 1° aprile 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio del comune di Marradi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A4089

DECRETO 3 luglio 1995.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 24 novembre 1993 al 23 febbraio 1994 nella provincia di Reggio di Calabria;

piogge alluvionali dal 20 ottobre 1994 al 31 gennaio 1995 nella provincia di Reggio di Calabria;

grandinate dal 3 gennaio 1995 al 31 gennaio 1995 nella provincia di Catanzaro;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli aventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catanzaro:

grandinate dal 3 gennaio 1995 al 31 gennaio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Limbadi, Nicotera.

Reggio di Calabria:

piogge persistenti dal 24 novembre 1993 al 23 febbraio 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, e provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettere *a), b)*, nel territorio dei comuni di Africo, Agnana Calabra, Anoia, Antonimina, Ardore, Bagaladi, Bagnara Calabra, Benestare, Bianco, Bivongi, Bova, Bova Marina, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Candidoni, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Cinquefrondi, Cittanova, Condofuri, Cosoleto, Feroleto della Chiesa, Ferruzzano, Galatro, Gerace, Grotteria, Locri, Maropati, Melicuccà, Molochio, Monasterace, Oppido Mamertina, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Polistena, Portigliola, Riace, Samo, San Giorgio Morgeto, San Lorenzo, San Luca, San Pietro di Caridà, San Procopio, San Roberto, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Santa Cristina d'Aspromonte, Stignano, Stilo, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio;

piogge alluvionali dal 20 ottobre 1994 al 31 gennaio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Candidoni, Santo Stefano in Aspromonte;

piogge alluvionali dal 20 ottobre 1994 al 31 gennaio 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Bianco, Bovalino, Bruzzano Zeffirio, Caraffa del Bianco, Casignana, Portigliola, Samo, San Procopio, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Staiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A4090

DECRETO 5 luglio 1995.

Criteri e modalità per la determinazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori dei consorzi agrari assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che disciplina l'ordinamento dei consorzi agrari ed in particolare l'art. 35;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina, tra l'altro, della liquidazione coatta amministrativa ed in particolare il titolo V;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1993 con il quale sono stati determinati i criteri per definire la misura del compenso spettante ai commissari liquidatori dei consorzi agrari assoggettati a liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1993 che stabilisce il compenso minimo lordo annuo spettante ai precitati commissari liquidatori;

Considerata l'importanza che l'intero sistema consortile riveste per l'agricoltura nazionale e la connessa esigenza, nel pubblico interesse, di attuare una politica di risanamento e rilancio nei confronti degli enti in questione;

Ravvisata l'opportunità in tale ottica, di fissare nuovi e più adeguati criteri e modalità di determinazione del compenso e del rimborso spese spettanti ai commissari liquidatori dei consorzi agrari assoggettati a liquidazione coatta amministrativa, sulla base della complessità della procedura stessa, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti e della sollecitudine con cui la stessa viene condotta;

Decreta:

Art. 1.

1. Al commissario liquidatore dei consorzi agrari di cui al decreto legislativo n. 1235/1948, citato in premessa, ed assoggettati a liquidazione coatta amministrativa, spetta un compenso non superiore a L. 120.000.000 lordi annui, determinato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in base alla complessità della procedura, all'opera prestata, all'ammontare dell'attivo effettivamente realizzato, nonché alla sollecitudine con cui viene condotta la procedura stessa. Il compenso in questione, comunque non potrà essere inferiore a L. 60.000.000 lordi annui.

2. Nel caso in cui ad un unico soggetto vengano affidate le funzioni di commissario liquidatore di più consorzi agrari posti in liquidazione coatta amministrativa, allo stesso spetta, per il secondo incarico conferito, un compenso aggiuntivo non superiore al 60% dell'importo massimo di cui al primo comma del presente articolo e, non inferiore a L. 36.000.000 e per ogni ulteriore incarico, un compenso aggiuntivo non superiore al 40% della somma massima attribuita a norma dello stesso primo comma e non inferiore a L. 24.000.000.

Art. 2.

1. Qualora sia autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, al commissario liquidatore spetta, per ognuno degli incarichi conferiti, una maggiorazione fino al 30% del compenso determinato in base al precedente art. 1.

Art. 3.

1. Al commissario liquidatore che, per giustificati motivi, cessi dalle funzioni prima della chiusura della procedura liquidatoria spetta un compenso determinato ai sensi dei precedenti articoli, rapportato al numero di mesi in cui lo stesso ha effettivamente prestato l'opera.

Art. 4.

1. Al commissario liquidatore spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute in connessione con la carica, comprese quelle relative ai trasferimenti dalla sede di residenza, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso o indennità.

Art. 5.

1. Nel corso della procedura possono essere disposti acconti, anche mensili, sul compenso annuale previa richiesta del commissario liquidatore rivolta al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ed il relativo importo non può eccedere la corrispondente quota del compenso annuo minimo di cui all'art. 1.

2. Gli acconti erogati concorrono al raggiungimento dei limiti annui lordi del compenso determinato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai sensi del precedente art. 1.

Art. 6.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche a tutte le procedure in corso, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Art. 7.

1. I predetti compensi graveranno sulle somme realizzate dalla liquidazione dell'attivo dei consorzi agrari, quali società cooperative a responsabilità limitata.

Art. 8.

1. Il presente decreto sostituisce i decreti ministeriali 26 febbraio 1993 e 3 agosto 1993 citati nelle premesse e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A4098

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 10 maggio 1995.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie — pari a 159,964 milioni di lire — conseguite sul progetto FIO 1985, n. 32 «Università di Roma - adeguamento norme di sicurezza (Sapienza - Policlinico)».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la propria delibera del 22 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 3 aprile 1985, con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato «Università di Roma - adeguamento norme di sicurezza (Sapienza - Policlinico)» per l'importo di lire 40.450 milioni;

Vista la propria deliberazione del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 1990 ed, in particolare, il punto 14 che disciplina l'utilizzo delle economie eventualmente conseguite nella realizzazione dei progetti;

Vista la propria deliberazione del 12 aprile 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 29 maggio 1990 che, tra l'altro, ha esteso ai progetti ammessi a finanziamento su precedenti esercizi le disposizioni previste dal punto 14 della delibera sopracitata;

Vista la propria deliberazione del 3 agosto 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 31 agosto 1993, che ha apportato modifiche al citato punto 14;

Considerata la richiesta dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma volta all'utilizzo di economie, per un importo complessivo di 159,964 milioni di lire (di cui 64 a seguito della variata applicazione dell'IVA) derivanti dalle somme rimaste a disposizione per il citato progetto;

Considerato che l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma ha chiesto di poter utilizzare la predetta somma per lavori aggiuntivi da eseguire nell'edificio della 5ª clinica medica per l'impianto di condizionamento e la realizzazione dei laboratori di endocrinologia;

Acquisito il parere del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio;

Delibera:

È autorizzato l'utilizzo delle economie — pari a 159,964 milioni di lire — conseguite sul progetto richiamato in premessa per la realizzazione di lavori aggiuntivi da eseguire nell'edificio della 5ª clinica medica per l'impianto di condizionamento e la realizzazione dei laboratori di endocrinologia.

Roma, 10 maggio 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 5 luglio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 135

95A4100

DELIBERAZIONE 10 maggio 1995.

Criteri, modalità e procedure di funzionamento del fondo di garanzia in favore delle piccole e medie imprese nelle aree dell'obiettivo 1 (art. 2 del decreto-legge n. 123/1995).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse;

Visto in particolare l'art. 9, comma 3, della predetta legge n. 85/1995 che prevede la costituzione di un apposito fondo di garanzia per il consolidamento delle passività delle piccole e medie imprese;

Visto il decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse ed in particolare l'art. 2, comma 2, che demanda al CIPE l'individuazione dei criteri, delle modalità e delle procedure di funzionamento del fondo, nel rispetto delle decisioni dell'Unione europea;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 1° marzo 1995;

Vista la proposta del Ministero del tesoro n. 580559 del 9 maggio 1995;

Acquisito sulla predetta proposta il concerto dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. Il fondo di garanzia dei crediti alle piccole e medie imprese (di seguito PMI) ha l'obiettivo di pervenire a una razionalizzazione degli equilibri finanziari delle PMI, anche attraverso il raggiungimento di più adeguati livelli di capitalizzazione. A tal fine il fondo favorisce un corretto accesso al credito e facilita le relazioni tra le banche e le PMI, secondo i criteri, le modalità e le procedure stabilite dalla presente delibera.

2. Al fondo affluiscono risorse nazionali e comunitarie finalizzate alla concessione di garanzie e contributi in conto interessi in relazione a operazioni di consolidamento, nonché alla concessione di garanzie in relazione a prestiti partecipativi e acquisizioni di partecipazioni. Il fondo viene gestito, come patrimonio di scopo avente autonomia patrimoniale, dal soggetto prescelto dal Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 123/1995.

3. Le banche e gli altri intermediari finanziari che richiederanno l'intervento del fondo contribuiranno alla sua alimentazione nei limiti fissati per ciascuna tipologia di operazione nella presente delibera.

4. Possono beneficiare degli interventi del fondo le imprese rispondenti ai parametri U.E. in materia di aiuti di Stato alle PMI e aventi sede legale, o amministrativa se diversa da quella legale, nelle zone dell'obiettivo 1.

5. Nell'ipotesi in cui l'impresa richiedente l'intervento del fondo abbia diversi stabilimenti sul territorio nazionale, gli interventi possono essere effettuati limitatamente alle attività svolte nei territori dell'obiettivo 1, sempreché queste risultino da contabilità separata che ne evidenzi i dati economici e patrimoniali.

OPERAZIONI AMMISSIBILI

Consolidamento.

6. L'intervento del fondo ha luogo in relazione a operazioni di consolidamento di passività a breve verso banche esistenti alla data del 30 settembre 1994.

7. Le operazioni di consolidamento devono avere la durata di sei anni, compreso un periodo di preammortamento di un anno, e possono essere effettuate anche da banche che non vantano crediti verso le PMI interessate.

8. A fronte di un versamento *una tantum*, compiuto dalle banche a favore del fondo, pari all'1,50% del capitale consolidato, il fondo può concedere alle banche una garanzia nella misura massima del 60% del capitale consolidato, e può concedere alle imprese un contributo agli interessi che abbatte del 4,50% annuo il tasso al quale è conclusa l'operazione di consolidamento. Il contributo agli interessi non può comunque superare il 40% del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di consolidamento.

9. La garanzia del fondo è destinata alla copertura di rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale, degli interessi anche di mora e degli accessori, oneri e spese connesse.

10. La garanzia del fondo non è attivabile nel caso di insolvenza del debitore verificatasi nei diciotto mesi successivi all'erogazione del finanziamento.

11. La garanzia del fondo ha natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia private e consortili. La garanzia del fondo opera nella misura del 60% della perdita definitivamente accertata, salvo quanto disposto al successivo punto 13.

12. A valere su tale perdita viene corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero concordate fra la banca creditrice e il fondo, un acconto non superiore al 40% dell'ammontare dell'insolvenza coperta dalla garanzia, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita.

13. Le operazioni di consolidamento sono regolate a un tasso d'interesse liberamente contrattato tra la banca creditrice e l'impresa. Se l'operazione è regolata a un tasso variabile, tale tasso deve essere espresso in termini di tasso di riferimento eventualmente maggiorato o diminuito di uno spread. Se il tasso contrattuale è maggiore del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto, allora la quota percentuale garantita dal fondo di cui al punto 11 viene ridotta in misura pari a dieci volte la differenza tra i due tassi, rimanendo inalterato il versamento *una tantum* di cui al punto 8. Nel caso in cui venga prestata dal fondo una garanzia inferiore al 60% dell'ammontare consolidato, l'intervento del fondo viene proporzionalmente ridotto.

14. Il contributo agli interessi, pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso contrattuale che regola il prestito e la rata calcolata al tasso ridotto alla misura stabilita di cui al punto 8, è erogato all'impresa beneficiaria per il tramite della banca che ha concesso il finanziamento.

Prestiti partecipativi.

15. La garanzia del fondo opera nei confronti di prestiti concessi da banche e da istituti finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

16. Per prestito partecipativo si intende un finanziamento la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata. Il tasso applicato per la parte fissa non può essere superiore al 75% del rendimento medio lordo dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato, così come definito dal decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994) riferito al secondo mese precedente a quello in cui viene perfezionato il contratto di mutuo.

17. La durata del prestito non può superare dieci anni, con un periodo di preammortamento non superiore a due anni.

18. Il fondo può concedere una garanzia pari al 60% dell'ammontare del prestito partecipativo, a fronte di un versamento *una tantum* pari allo 0,75% dello stesso ammontare.

19. Per quanto riguarda la natura della garanzia e le procedure di liquidazione della perdita si applica quanto stabilito ai punti 9, 11 e 12. La garanzia del fondo non è attivabile nel caso di insolvenza del debitore verificatasi nei trenta mesi successivi all'erogazione del prestito partecipativo.

Acquisizione di partecipazioni.

20. La garanzia del fondo opera nei confronti delle acquisizioni di partecipazioni compiute da banche, fondi chiusi e istituti finanziari iscritti nell'albo di cui al richiamato art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con esclusione delle società ed enti interamente posseduti direttamente o indirettamente dallo Stato, in favore di PMI costituite sotto forma di società di capitali. La garanzia opera esclusivamente a fronte di partecipazioni acquisite, successivamente alla entrata in vigore della presente in delibera, in occasione di aumenti di capitale e ha la durata di cinque anni.

21. Il fondo può prestare una garanzia pari al 60% dell'ammontare della partecipazione, a fronte di un versamento *una tantum* pari allo 0,75% dello stesso ammontare. Sono escluse quelle operazioni che comportino per i soci dell'impresa l'impegno, in qualunque forma espresso, al riacquisto delle azioni o quote acquisite dalle banche, dai fondi chiusi o dagli istituti finanziari di cui al precedente punto 20.

22. Le acquisizioni di partecipazioni non possono globalmente superare il 49% del capitale dell'impresa partecipata e comunque non si devono configurare come partecipazioni di controllo anche di fatto.

23. La escussione della garanzia può essere richiesta nel periodo quinquennale esclusivamente per perdite derivanti da procedura liquidatoria, volontaria o concorsuale, ed esercizio del diritto di recesso, nei casi previsti dal codice civile. La perdita è determinata dalla differenza fra l'importo versato dall'investitore in sede di acquisizione della partecipazione e l'importo realizzato al termine della liquidazione o a seguito del recesso. In qualunque altro caso di smobilizzo la garanzia decade automaticamente.

24. Al termine del periodo di garanzia l'investitore può chiedere il rimborso, per il 60% coperto da garanzia, dell'eventuale minor valore della partecipazione ottenuto riducendo l'importo versato in sede di acquisizione della partecipazione, in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti fra l'ultimo bilancio approvato alla scadenza del quinquennio e l'ultimo bilancio approvato anteriormente alla acquisizione della partecipazione, al netto dell'effetto di aumenti capitale, versamenti a copertura di perdite e distribuzione di dividendi.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

25. Le richieste di intervento devono essere presentate al fondo entro e non oltre il 31 dicembre 1999; per le imprese operanti in Abruzzo, tale termine è anticipato al 31 dicembre 1996.

Consolidamento.

26. La richiesta d'intervento, sottoscritta dall'impresa e dalla banca consolidante, deve essere trasmessa da quest'ultima al fondo allegando il contratto di finanziamento stipulato con l'impresa, nonché copia dell'ultimo bilancio approvato e certificazione bancaria dell'indebitamento esistente alla data di cui al punto 6.

27. Per le ditte individuali e le società di persone, alla domanda deve essere allegata, in luogo del bilancio approvato, una situazione economica e patrimoniale alla data della chiusura dell'ultimo esercizio, redatta secondo lo schema previsto per i bilanci delle società di capitali, sottoscritta dal titolare o dai soci, e corredata dalla documentazione fiscale (dichiarazione annuale IVA e dichiarazione dei redditi).

28. Sono ammissibili all'intervento del fondo solo le PMI che abbiano adeguate potenzialità reddituali e idonee prospettive di riequilibrio finanziario. Le banche finanziatrici valuteranno la sussistenza di queste condizioni, nel rispetto dei requisiti minimi appresso specificati.

29. L'intervento del fondo sarà possibile solo se il valore dell'indice di struttura, inteso come rapporto tra fonti permanenti (mezzi propri più indebitamento a medio-lungo termine) e attività immobilizzate materiali e immateriali nette, risulta, dopo l'operazione di consolidamento, non inferiore a 0,75.

30. L'intervento del fondo sarà possibile con riferimento a operazioni di consolidamento che rimangano entro il minore dei due limiti costituiti dall'indebitamento a breve esistente alla data del 30 settembre 1994 e dall'importo ottenuto moltiplicando per 10 il potenziale flusso finanziario generato dalla gestione, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato, o dalla documentazione sostitutiva di cui al punto 27, in data comunque non anteriore a quindici mesi dalla presentazione della domanda.

31. Il potenziale flusso finanziario è calcolato sottraendo dal margine operativo lordo gli oneri finanziari (al netto dei proventi finanziari), ridotti per tener conto del presunto effetto derivante dal consolidamento agevolato.

32. Il limite di importo di cui al punto 30 è incrementabile di un ammontare pari all'eventuale aumento di capitale in contanti deliberato dall'impresa. L'incremento così determinato viene considerato anche nel calcolo dell'indice di struttura di cui al punto 29. In questi casi la concessione dell'agevolazione è subordinata all'avvenuto versamento del capitale.

Prestiti partecipativi.

33. La richiesta d'intervento, sottoscritta dall'impresa e dal soggetto finanziatore, deve essere trasmessa da quest'ultimo al fondo allegando il contratto di prestito partecipativo stipulato con l'impresa, copia dell'ultimo bilancio approvato, nonché una relazione che contenga un breve profilo dell'impresa beneficiaria e il programma sulla cui base il prestito partecipativo è concesso.

34. La concessione della garanzia è comunque subordinata all'avvenuta erogazione del prestito.

Acquisizione di partecipazioni.

35. La richiesta d'intervento, sottoscritta dall'impresa e dall'investitore, deve essere trasmessa da quest'ultimo al fondo allegando la delibera di aumento del capitale sociale, l'impegno a versare il capitale da parte dell'investitore, la documentazione già prevista per i prestiti partecipativi e gli eventuali patti parasociali e/o accordi di voto e di sindacato stipulati tra le parti.

36. La concessione della garanzia è comunque subordinata all'avvenuto versamento del capitale sociale da parte dell'investitore.

PROCEDURE DI DELIBERAZIONE

37. Le risorse finanziarie del fondo sono attribuite per il 90% alle operazioni di consolidamento, per il 5% ai prestiti partecipativi e per il 5% all'acquisizione di partecipazioni. Il fondo procederà all'istruttoria delle domande d'intervento in scaglioni trimestrali, fino ad impegno totale delle risorse disponibili. Nel caso in cui le domande d'intervento pervenute nel trimestre eccedano le risorse finanziarie disponibili, saranno privilegiate le operazioni riferite a consolidamenti e prestiti partecipativi regolati al tasso d'interesse minore; saranno altresì privilegiate le operazioni di partecipazione collegate alle operazioni di consolidamento regolate al tasso d'interesse minore. A parità delle circostanze appena descritte, saranno privilegiate per ciascuna delle tre tipologie le operazioni che si riferiscono a imprese che presentano l'indice di struttura, come sopra definito, più elevato. Ove al termine di un trimestre risultino esaurite le risorse finanziarie riservate a una delle tipologie d'intervento, e invece rimangano disponibili risorse per le altre tipologie, il 50% di tali risorse potrà essere assegnato, nel trimestre successivo, alla tipologia che ha esaurito le risorse.

38. Il provvedimento di concessione della garanzia e/o del contributo in conto interessi è subordinato all'assenza di azioni esecutive già avviate.

REGOLE IN MATERIA DI CUMULO E REVOCHE

Cumulo.

39. Le agevolazioni del fondo sulle operazioni di consolidamento, sui prestiti partecipativi e sulle acquisizioni di partecipazioni, sono possibili una sola volta per impresa. Le agevolazioni per il consolidamento sono alternative a quelle per i prestiti partecipativi mentre è possibile il cumulo di tali agevolazioni con quelle per le acquisizioni di partecipazioni. Le agevolazioni medesime sono, altresì, alternative ad analoghe provvidenze previste da leggi statali o regionali. Il soggetto gestore del fondo e il Mediocredito centrale (quale soggetto competente per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1994, n. 598) cureranno le intese e lo scambio di informazioni necessari a evitare il cumulo delle agevolazioni.

Revoca.

40. Per ciò che concerne le operazioni di consolidamento, in caso di volontaria estinzione anticipata dell'operazione o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento o di concordato preventivo mediante *cessio bonorum* di un'impresa ammessa al beneficio del fondo, l'erogazione del contributo in conto interessi del fondo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione, di dichiarazione del fallimento o di omologazione del concordato.

41 Entro tre mesi dalla data della delibera di concessione della garanzia e del contributo in conto interessi, le banche che finanziano il consolidamento dovranno inviare dichiarazione attestante che il finanziamento è stato erogato e che le relative somme sono state effettivamente destinate all'estinzione dei debiti a breve dichiarati con la domanda di agevolazione.

42. La mancata dichiarazione o eventuali dichiarazioni mendaci comportano la decadenza della garanzia del fondo.

OBBLIGHI VERSO GLI ORGANI COMUNITARI

43. Qualora, per una singola impresa, la somma che si intende consolidare superi l'ammontare di 40 mld di lire, la richiesta deve essere notificata alla Commissione europea in applicazione dell'articolo 93.3 del trattato CE e la concessione dell'aiuto è subordinata alla preventiva approvazione della Commissione.

44. L'organismo gestore, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al punto 7 della decisione della Commissione del 3 gennaio 1995, predispone entro il 30 aprile di ogni anno un rapporto dettagliato, articolato per tipo di intervento, indicante anche i casi di escussione della garanzia.

Roma, 10 maggio 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 21 giugno 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 131

95A4101

DELIBERAZIONE 10 maggio 1995.

Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, concernente l'istituzione del Comitato interministeriale (CIP) e dei comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, contenente ulteriori disposizioni per la disciplina dei prezzi;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, che ha demandato a questo Comitato l'emanazione di direttive ai fini della determinazione dei settori economici e delle categorie di beni o servizi relativamente ai quali il CIP esercitava le attribuzioni di sua competenza;

Vista la propria delibera del 26 giugno 1974 in base alla quale le tariffe di fornitura dell'acqua per usi domestici, industriali ed agricoli dovevano essere stabilite dai comitati provinciali dei prezzi (CPP) su direttive del CIP;

Viste le deliberazioni del CIP n. 45 e n. 46 del 4 ottobre 1974, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 ottobre 1974, e n. 26 dell'11 agosto 1975, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 31 ottobre 1975, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986 n. 41, che ha demandato al CIP l'emanazione di direttive per il contenimento delle tariffe e dei prezzi amministrati;

Viste le disposizioni intervenute in materia di finanza locale ed in particolare l'art. 14 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni comitati interministeriali, tra il cui il Comitato interministeriale dei prezzi;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante: «Disposizioni in materia di risorse idriche», che detta una nuova disciplina intesa ad assicurare maggiore efficienza al settore considerato, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, tra l'altro, all'art. 5 trasferisce a questo Comitato i poteri di indirizzo e di direttiva ai fini della determinazione dei prezzi e delle tariffe spettanti al CIP e che dispone la soppressione dei Comitati provinciali dei prezzi di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 347/1944 e l'attribuzione delle funzioni residue agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, che modifica l'art. 32, comma 3, della citata legge n. 36/1994;

Ritenuto di adottare direttive per la determinazione delle tariffe degli acquedotti, nelle more dell'attuazione delle disposizioni della richiamata legge n. 36/1994;

Vista la nota del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 386469 del 4 aprile 1995;

Viste le indicazioni in materia di politica tariffaria contenute nella relazione previsionale e programmatica per il 1995;

Rilevata l'opportunità, proprio in relazione alla evidenziata transitorietà della disciplina prevista dalla presente delibera, di non modificare l'articolazione tariffaria individuata nelle menzionate deliberazioni del CIP e di non prendere in considerazione altri aspetti che potranno trovare più adeguata valutazione in sede di attuazione della legge n. 36/1994;

Udite le relazioni svolte in seduta dal Ministro dei lavori pubblici e dal Sottosegretario di Stato all'industria, commercio ed artigianato;

Delibera:

Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, gli enti interessati e le imprese che gestiscono il servizio, nonché gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato si attengono alle direttive di cui alla presente delibera.

1. *Determinazione delle tariffe.*

1.1. Ai fini della determinazione della tariffa base, nonché dell'articolazione tariffaria e delle norme afferenti il servizio continuano ad applicarsi, nel rispetto delle aggregazioni tariffario-territoriali esistenti e salvo quanto diversamente stabilito nella presente delibera, i provvedimenti CIP numeri 45/1974, 46/1974, 26/1975, e successive modifiche ed integrazioni.

1.2. I costi da considerare per il calcolo della tariffa base sono quelli relativi all'esercizio finanziario cui si riferiscono le tariffe, detratti i ricavi diversi da tariffa relativi al medesimo esercizio, quali allacciamenti, contributi vari, interessi attivi, quote mensili di utenza di cui al punto 6 del provvedimento CIP n. 45/74. I costi unitari sono ricavati tenendo conto del quantitativo di acqua che si prevede di vendere.

1.3. Ai fini della individuazione dei costi di cui al punto precedente, per ciascuno degli esercizi finanziari di riferimento si tiene conto dei costi annui, al netto di

eventuali deficit pregressi, desumibili dai bilanci consuntivi degli esercizi precedenti e degli incrementi di costi risultanti dal preventivo.

1.4. I costi di cui al punto 1.2 riguardano sia la gestione che l'attività di investimento, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario. I valori di investimento da considerare sono quelli strettamente necessari per mantenere la qualità del servizio e garantire la normale efficienza degli impianti: la remunerazione del «capitale proprio» investito è calcolata secondo le prevalenti condizioni di mercato della regione in cui sono localizzati gli investimenti e comunque in misura non superiore al 10% lordo.

2. *Limitazioni transitorie agli incrementi tariffari.*

2.1. Per l'anno 1995 gli incrementi tariffari non debbono superare il tasso di inflazione programmato fissato in 2,5 punti percentuali. Può essere previsto un incremento maggiore nell'eventualità che debbano essere effettuati gli investimenti di cui al punto 1.4 ed in relazione al volume di detti investimenti, sino ad un massimo di ulteriori 5 punti percentuali qualora gli investimenti stessi raggiungano almeno 1/4 del fatturato previsto per il medesimo anno 1995.

2.2. Possono derogare ai limiti di cui al punto 2.1 gli enti e le imprese che, con l'incremento tariffario così calcolato, non raggiungono le percentuali di copertura minima obbligatoria dei costi di gestione del servizio stabilito dalle leggi annuali per la finanza locale e comunque percentuali di copertura di tali costi compresi fra l'80 e il 100 per cento del totale. A tal fine si fa riferimento ai criteri di dimostrazione del tasso di copertura definiti dal Ministero dell'interno con la circolare 20 dicembre 1994, n. 35, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1995, e successive eventuali modificazioni.

3. *Proposte di adeguamento tariffario per gli anni antecedenti al 1995.*

Nel caso di proposte di adeguamento tariffario deliberate, per gli anni antecedenti al 1995, entro i termini stabiliti dalle relative disposizioni normative e non ancora definite alla data di pubblicazione della presente delibera si applicano le disposizioni di cui al punto 4.

4. *Procedure.*

4.1. Gli enti locali e loro consorzi o, se abilitati per legge o dagli atti convenzionali, gli enti gestori calcolano, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle relative procedure, le nuove tariffe sulla base dei criteri di cui ai punti precedenti. Provvedono inoltre alla pubblicazione delle tariffe stesse sul F.A.L. o sul B.U.R. Le tariffe decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

4.2. L'atto di determinazione delle nuove tariffe ed i valori numerici per il calcolo delle stesse, corredati dalla relativa documentazione giustificativa, sono trasmessi dai soggetti interessati all'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) competente per territorio, contestualmente all'invio in pubblicazione dei nuovi valori tariffari. Per gli acquedotti interprovinciali o interregionali è competente l'UPICA nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede legale del gestore.

4.3. L'UPICA verifica, anche a campione, in misura comunque non inferiore al 10% dei provvedimenti pervenuti relativamente al 1995, il calcolo della tariffa base e la conseguente articolazione tariffaria. La verifica è comunque obbligatoria in tutti i casi in cui l'ente o l'impresa che gestisce il servizio ricorra alla deroga dell'incremento massimo prevista al punto 2.2 e per le proposte di adeguamento di cui al punto 3.

4.4. Ai fini di cui al precedente punto 4.3 l'UPICA può richiedere la documentazione e le informazioni aggiuntive ritenute necessarie, nonché formulare osservazioni fissando il termine di quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni. Ove rilevi la non conformità delle tariffe determinate e pubblicate, l'UPICA diffida l'ente o l'impresa che gestisce il servizio interessato a provvedere, entro i trenta giorni successivi, ai necessari adempimenti di rettifica e di conguaglio con la medesima decorrenza del provvedimento da rettificare.

4.5. Nel caso di comuni serviti da più acquedotti, ove già siano costituite casse conguaglio prezzi al fine di assicurare a tutti gli utenti del comune parità di trattamento tariffario, le casse conguaglio prezzi continuano ad operare presso l'UPICA competente per territorio. Nella citata fattispecie le domande di adeguamento tariffario sono presentate al suddetto UPICA, che, valutatane la congruità, procede alla definizione della tariffa base unificata e della conseguente articolazione tariffaria unificata valida per l'intero territorio del comune servito, operando le opportune compensazioni tra i diversi acquedotti mediante la utilizzazione della cassa conguaglio. Alla pubblicazione delle nuove tariffe unificate provvede l'UPICA.

Roma, 10 maggio 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 27 giugno 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 132

95A4102

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 3 luglio 1995.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, adottato con deliberazione n. 8221 del 12 luglio 1994. (Deliberazione n. 9325).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 3, lettera *f)*, *sub* art. 1, della citata legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed in particolare, l'art. 20, commi 1 e 2;

Vista la delibera n. 8221 del 12 luglio 1994, con la quale è stato approvato il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori come successivamente modificato ed integrato, da ultimo, con delibera n. 9219 del 15 maggio 1995;

Viste le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della cassa di compensazione e garanzia emanate dalla Consob e dalla Banca d'Italia d'intesa in data 17 marzo 1992 come successivamente integrate e modificate, da ultimo, in data 22 giugno 1995;

Vista la delibera n. 9324 del 3 luglio 1995, con la quale sono state, tra l'altro, stabilite le modalità di liquidazione dei contratti aventi ad oggetto obbligazioni convertibili quotate in borsa;

Vista la delibera n. 9323 del 3 luglio 1995, con la quale è stato, tra l'altro, ammesso in borsa il contratto di riporto a contante, distinto in riporto titoli e riporto lire;

Considerata la necessità di adeguare il sistema informativo a supporto dell'operatività sui contratti di riporto a contante, previsto nell'ambito del sistema telematico delle borse valori, alle nuove caratteristiche del contratto stesso come definite nella delibera n. 9323 del 3 luglio 1995 sopra citata;

Considerata, altresì, la necessità di estendere le funzioni del sistema di riscontro e rettifica giornalieri, previsto nell'ambito del sistema telematico delle borse valori, anche ai contratti aventi ad oggetto obbligazioni convertibili quotate in borsa negoziate a contante nonché ai contratti di riporto a contante, nella forma di riporto titoli e riporto lire, aventi ad oggetto azioni, obbligazioni convertibili e warrant quotati in borsa negoziati a contante;

Ritenuto opportuno fornire al pubblico informazioni sull'andamento delle contrattazioni del mercato azionario anche nella fase di pre-apertura ed ampliare il livello di informativa durante l'intera durata della sessione di contrattazione;

Delibera:

Il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994, successivamente modificato ed integrato, da ultimo, con delibera n. 9219 del 15 maggio 1995, è modificato ed integrato come segue:

1. L'art. 27, comma 2, è sostituito dal seguente:

«*2.* Le informazioni registrate nel sistema per ogni contratto concluso vengono automaticamente messe a disposizione di tutti gli operatori per l'intera durata della sessione di contrattazione ad eccezione di quelle relative agli identificativi delle controparti per i contratti diversi da quelli stipulati dall'operatore. Al termine della sessione, tali informazioni vengono automaticamente elaborate per la formazione dei listini ufficiali di borsa di cui al titolo IV e per il riscontro giornaliero dei contratti di cui al titolo VI.».

2. L'art. 46 è sostituto dal seguente:

«Art. 46 (*Informativa nelle fasi di contrattazione*). — *1.* Nella fase di pre-apertura, il sistema telematico fornisce al pubblico, per ciascun valore mobiliare, le seguenti informazioni:

il prezzo teorico di apertura e la relativa quantità scambiabile;

il prezzo della migliore proposta in compera ed in vendita e la relativa quantità;

le quantità esposte in compera e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo.

2. Nella fase di contrattazione continua, il sistema telematico delle borse valori fornisce al pubblico dati aggiornati sui contratti conclusi sia sotto forma di riepilogo dei diversi titoli trattati che in forma analitica per i singoli titoli. In quest'ultimo caso il sistema fornisce il prezzo e la relativa quantità della migliore proposta in acquisto ed in vendita presente al momento sul mercato, nonché, le quantità esposte in compera e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo.».

3. Nelle disposizioni sottoelencate e nella rubrica del capo II, titolo VI, dopo la parola «azioni» e prima delle parole «e warrant quotati in borsa» è aggiunta l'espressione «, obbligazioni convertibili»:

art. 2, comma 1, lettera *g)*;

art. 72, comma 1.

4. L'art. 73, comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Le dichiarazioni relative alle operazioni di estinzione anticipata dei contratti di riporto a contante possono essere effettuate dal primo giorno successivo a quello di dichiarazione del relativo contratto di riporto al sistema al nono giorno di borsa aperta successivo a quello di contrattazione.».

5. Nell'art. 76, comma 6, dopo la parola «riportatore» è aggiunta l'espressione «o dal riportato».

6. Il titolo VII è sostituito dal seguente:

«TITOLO VII

SISTEMA DI SUPPORTO INFORMATIVO AL MERCATO DEI RIPORTI A CONTANTE

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 79 *(Funzioni del sistema)*. — *1.* Il sistema consente agli utenti, tramite apposite pagine telematiche, l'esposizione e la gestione di proposte di contratti di riporto a contante, sia nella forma di riporto titoli che di riporto lire.

2. Il sistema non consente la conclusione automatica dei contratti di riporto di cui al comma 1.

Art. 80 *(Utenti del sistema)*. — 1. Sono abilitati ad esporre proposte di contratti di riporto a contante sul sistema gli agenti di cambio, le banche e le società di intermediazione mobiliare autorizzate allo svolgimento dell'attività di finanziamento dei contratti di borsa, aderenti alla liquidazione a contante garantita.

Art. 81 *(Modalità di immissione e di gestione delle proposte)*. — *1.* Durante l'orario di funzionamento del sistema, gli utenti immettono le proposte di contratti di riporto a contante specificando: l'indicatore identificativo del riporto titoli o del riporto lire; il codice del titolo; il segno del contratto a seconda che l'utente intenda assumere la posizione di riportato o di riportatore; la quantità di azioni, di obbligazioni convertibili e dei warrant richiesti o offerti a riporto; il prezzo espresso in tasso nominale annuo nel caso in cui l'interesse sia a favore del riportatore (riporto) o in lire per azione nel caso in cui l'interesse sia a favore del riportato (deporto).

2. Le proposte esposte sul sistema sono impegnative per il proponente sino a cancellazione. Conseguentemente, a seguito della conclusione di ciascun contratto di riporto, l'utente è tenuto ad aggiornare o a cancellare le proprie proposte esposte sul titolo interessato. Alla chiusura del servizio, il sistema procede automaticamente a cancellare le proposte ancora esposte.

3. Ciascun utente può cancellare le proprie proposte di contratti di riporto a contante, sia singolarmente per azione, obbligazione convertibile o warrant, sia globalmente per tutte le azioni, le obbligazioni convertibili e warrant sui quali abbia esposto proposte. Ciascun utente può, inoltre, variare le proprie proposte anche limitatamente alle sole indicazioni relative alla quantità e al prezzo.

Art. 82 *(Funzioni di informazione del sistema)*. — *1.* Il sistema permette a ciascun utente di avere visione per ciascun titolo delle proposte di contratti di riporto titoli e riporto lire esposte, in ordine di prezzo crescente per le quantità domandate a riporto e decrescente per le quantità offerte a riporto. In presenza di uguale prezzo, l'ordinamento è decrescente per quantità e, a parità di quantità, è decrescente per ordine di inserimento.

2. Durante l'orario di funzionamento, il sistema fornisce per ciascun titolo tramite la funzione di cui all'art. 46, informazioni al pubblico relativamente alle migliori proposte in domanda ed in offerta di contratti di riporto titoli e di riporto lire, indicando i relativi prezzi e quantità.

3. Ai fini della pubblicazione del listino ufficiale di borsa, il sistema fornisce, relativamente ai contratti di riporto a contante titoli o lire, per ciascun titolo e per ciascuna giornata di borsa: il volume complessivamente trattato, il numero di contratti conclusi, il prezzo medio ponderato, il prezzo minimo ed il prezzo massimo distinti tra contratti in cui l'interesse è pagato a favore del riportatore (riporti) e contratti in cui l'interesse è pagato a favore del riportato (deporti).

Art. 83 *(Interventi della Consob sullo svolgimento delle contrattazioni)*. — *1.* La Consob, tramite apposita funzione, inibisce l'inserimento delle proposte degli utenti per i quali siano stati adottati provvedimenti di esclusione dalle borse valori o di sospensione cautelare da una o più delle attività d'intermediazione mobiliare ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1/1991, sia venuta meno la qualità di aderente alla liquidazione a contante garantita o che siano stati sospesi dal servizio di negoziazione in continua. Le proposte dell'utente nei confronti del quale la Consob abbia operato il suddetto intervento sono automaticamente cancellate dal sistema.

2. Per ciascuna seduta di borsa, il sistema registra automaticamente tutte le informazioni immesse sul sistema stesso e le tiene a disposizione della Consob su supporti magnetici.».

7. Il presente provvedimento entrerà in vigore a partire dal 17 luglio 1995, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della Consob e sarà, altresì, inviato al Consiglio di borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso.

Roma, 3 luglio 1995

Il presidente: BERLANDA

95A4105

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ROMA

DECRETO DIRETTORIALE 3 aprile 1995.

Approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Osservatorio.

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, relativo al riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con particolare riguardo agli articoli 6, 7 e 8;

Vista la delibera assunta dal consiglio direttivo dell'Osservatorio astronomico di Roma nella seduta del 13 ottobre 1994;

Vista la nota prot. n. 37 del 22 marzo 1995 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del relativo decreto ministeriale del 20 marzo 1995;

Vista la successiva delibera assunta dal consiglio direttivo dell'Osservatorio astronomico di Roma nella seduta del 3 aprile 1995;

Decreta:

È emanato il regolamento di amministrazione e contabilità definitivamente approvato dal consiglio direttivo nella seduta del 3 aprile 1995.

Roma, 3 aprile 1995

Il direttore: BUONANNO

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DELL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ROMA

TITOLO I

GESTIONE FINANZIARIA

Capo I

BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 1.

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario dell'Osservatorio ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio direttivo entro il 31 dicembre di ciascun anno.

3. La gestione finanziaria è unica come unico è il relativo bilancio di previsione.

Art. 2.

Criteri di formazione del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza e di cassa. L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo. Tuttavia il consiglio direttivo può deliberare, per alcuni particolari capitoli, una suddivisione in articoli.

2. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa, il bilancio di previsione indica l'ammontare presunto dei residui alla chiusura dell'esercizio precedente, quello delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che potranno essere impegnate nell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce senza distinzioni tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.

3. Il bilancio di previsione è predisposto dal direttore dell'Osservatorio, coadiuvato dalla giunta, e presentato al consiglio direttivo entro il 30 novembre con apposita relazione illustrativa che evidenzi gli obbiettivi proposti ed i motivi delle variazioni significative rispetto alle previsioni definitive dell'esercizio corrente.

4. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori, contenente tra l'altro delle esplicite e dettagliate valutazioni circa l'attendibilità delle entrate e la congruità delle spese.

5. Il bilancio di previsione e dei relativi allegati sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e, per conoscenza, al Ministero del tesoro, entro trenta giorni dalla delibera del consiglio direttivo.

Art. 3.

Integralità e universalità del bilancio

1. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nei capitoli di pertinenza nel loro importo integrale.

2. È vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.

Art. 4.

Classificazione delle entrate e delle spese

1. Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli:

titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti;
titolo II - Altre entrate;
titolo III - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti;
titolo IV - Accensione di prestiti;
titolo V - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale;
titolo VI - Partite di giro.

2. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:

titolo I - Spese correnti;
titolo II - Spese in conto capitale;
titolo III - Estinzione di mutui;
titolo IV - Partite di giro.

3. Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le spese si ripartiscono in categorie, secondo la loro natura economica, ed in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

4. L'oggetto dei capitoli dovrà comunque essere omogeneo e chiaramente definito.

5. I conferimenti derivanti da contratti di ricerca con il C.N.R. e con l'A.S.I. e le conseguenti spese sono inseriti in appositi capitoli secondo le categorie di competenze, rispettivamente dei titoli I e V delle entrate e nei titoli I e II delle uscite.

Art. 5.

Partite di giro

1. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò costituiscono al tempo stesso un credito ed un debito per l'Ente, nonché le somme affidate al direttore o al responsabile da lui designato per la gestione del fondo per piccole spese di cui all'art. 27, e da questi rendicontate o rimborsate.

Art. 6.

Contenuto del bilancio

1. Il bilancio mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli consolidati al momento di redazione del preventivo.

2. Le spese devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio.

3. I trasferimenti statali non possono essere iscritti in misura superiore a quelli dei corrispondenti trasferimenti assegnati per l'anno in corso, salvo che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non abbia già comunicato l'importo stabilito per il nuovo anno.

4. Fanno eccezione i contributi di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, per la parte (40%) assegnata a progetti di interesse nazionale, nonché gli eventuali contributi straordinari ottenuti, una tantum, nell'esercizio corrente, che devono essere iscritti per memoria.

Art. 7.

Contribuzione

1. L'Osservatorio può ricevere contribuzioni da parte di enti pubblici e privati finalizzati ad attività specifiche o all'istituzione di borse di studio e di ricerca e/o per contribuire al soggiorno di ricercatori e scienziati italiani e stranieri che svolgano temporaneamente lavoro di ricerca presso l'Osservatorio.

2. L'Osservatorio puo inoltre accettare contribuzioni per l'organizzazione di congressi, convegni e simili, e riscuotere somme per l'iscrizione, la partecipazione ed il rimborso di spese varie.

3. L'Osservatorio può accettare finanziamenti per progetti specifici aventi fini didattici di ricerca e di studio.

Art. 8.

Quadro riassuntivo

1. Il bilancio di previsione comprende un quadro riassuntivo generale nel quale sono riassunte le entrate e le spese suddivise per titoli e categorie.

Art. 9.

Avanzo e disavanzo di amministrazione

1. Nel bilancio di previsione è iscritto, rispettivamente come prima posta dell'entrata o della spesa, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce.

2. Al bilancio è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione dell'avanzo stesso.

3. Di detto avanzo l'Osservatorio non potrà disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilità, e nella misura in cui l'avanzo stesso venga realizzato.

4. All'atto della formulazione delle previsioni di esercizio si deve obbligatoriamente tener conto dell'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione ovvero dell'assorbimento del presunto disavanzo di amministrazione. Il consiglio direttivo deve illustrare i criteri che intende adottare nell'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione ovvero nell'assorbimento del presunto disavanzo di amministrazione.

5. Con l'approvazione del conto consuntivo viene accertata l'effettiva consistenza dell'avanzo o disavanzo di amministrazione. Nel caso di maggior accertamento del disavanzo di amministrazione, in confronto con quello presunto, il consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di tale scostamento.

Art. 10.

Fondo di riserva

1. Nelle spese correnti del bilancio di previsione è iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva per le spese impreviste, nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio sia in conto corrente sia in conto capitale, il cui ammontare non potrà superare il 10% delle complessive spese correnti.

2. Su tale capitolo non potranno essere emessi mandati di pagamento.

3. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti dal direttore, sentita la giunta, con proprio decreto da sottoporre a ratifica del consiglio direttivo.

Art. 11.

Variazioni e storni di bilancio

1. Le variazioni di bilancio sono deliberate dal consiglio direttivo previo parere del collegio dei revisori.

2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi solo se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.

3. Sono vietati gli storni fra un capitolo e l'altro nella gestione dei residui, nonché tra gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.

4. Dopo l'approvazione del consuntivo relativo all'esercizio precedente, si fa luogo ad un assestamento di bilancio dell'esercizio in corso, tenendo conto delle risultanze del consuntivo stesso. In questa occasione viene disposta la rettifica della posta iscritta provvisoriamente ai sensi dell'art. 9, primo comma.

5. In caso di necessità e di urgenza, le variazioni stesse possono essere disposte con motivato decreto del direttore da portare a ratifica del consiglio direttivo nella prima adunanza successiva.

Capo II

ENTRATE

Art. 12.

Accertamento delle entrate

1. L'entrata è accertata quando l'Osservatorio appura la ragione del suo credito ed il soggetto debitore, ed è iscritta nei corrispondenti capitoli di bilancio come competenza dell'esercizio finanziario per l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno.

2. L'accertamento delle entrate, sulla base di idonea documentazione, da luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio.

3. Le maggiori entrate che si accertano durante l'esercizio sono iscritte in bilancio mediante opportune variazioni ferma restando la destinazione prevista se si tratta di fondi a destinazione vincolata.

4. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi che sono compresi tra le attività del conto patrimoniale.

Art. 13.

Riscossione delle entrate

1. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa mediante reversali d'incasso.

2. Le eventuali somme pervenute direttamente all'Osservatorio sono versate all'istituto di credito entro e non oltre 10 giorni dal loro arrivo, previa emissione di reversale d'incasso. Di esse si tiene idonea registrazione.

3. È vietato disporre pagamenti con le somme pervenute direttamente.

Art. 14.

Reversali d'incasso

1. Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, sono firmate dal direttore dell'Osservatorio e dal responsabile del servizio contabilità o dalle persone che legittimamente li sostituiscono.

2. Le reversali contengono le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;

b) capitolo di bilancio;

c) codice meccanografico del capitolo;

d) nome e cognome o denominazione del debitore;

e) causale della riscossione;

f) importo in cifre e in lettere;

g) data di emissione.

3. Le reversali che si riferiscono ad entrate dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione residui».

4. Le reversali sono cronologicamente registrate nel giornale di cassa e nei partitari prima dell'invio all'istituto cassiere.

5. Le reversali d'incasso non riscosse entro la chiusura dell'esercizio vengono restituite dall'istituto cassiere all'Osservatorio per la loro riclassificazione in conto residui.

Art. 15.

Vigilanza sulla riscossione delle entrate

1. Il direttore dell'Osservatorio vigila, nei limiti delle sue attribuzioni e sotto la sua responsabilità, affinché l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate avvengano prontamente e integralmente.

Capo III

SPESE

Art. 16.

Fasi della spesa ed assunzione degli impegni

1. La gestione delle spese comporta le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

2. Gli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli di bilancio sono assunti dal consiglio direttivo dell'Osservatorio, nei limiti degli stanziamenti.

3. Il consiglio direttivo può delegare il direttore ad assumere impegni di spesa entro un limite massimo stabilito dal consiglio stesso.

4. Il consiglio può delegare la giunta ad assumere impegni di spesa entro un limite massimo stabilito dal consiglio stesso. Il direttore comunicherà al consiglio direttivo nella prima adunanza successiva gli impegni di spesa assunti dalla giunta.

5. Il direttore ha l'obbligo di comunicare immediatamente l'impegno al competente ufficio per la registrazione di cui all'art. 18.

6. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio:

a) le somme dovute a creditori determinati in base alla legge, al contratto o ad altro titolo giuridicamente valido;

b) le deliberazioni di spesa e le obbligazioni degli organi di governo (consiglio direttivo, giunta, direttore), comportanti oneri a carico del bilancio;

c) gli «impegni provvisori», o «in corso di formazione»;

d) le spese obbligatorie e d'ordine, per le quali l'impegno nasce contemporaneamente all'atto in cui viene accertato e liquidato l'importo;

e) in generale tutti gli atti amministrativi e/o legali comportanti oneri a carico del bilancio;

7. Gli impegni non possono in nessun caso superare l'ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio;

8. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso;

9. Fanno eccezione al precedente comma gli impegni relativi:

a) a spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l'impegno può essere esteso fino a non più di tre anni: i pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;

b) a spese correnti per le quali sarà indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;

c) a spese continuative e ricorrenti per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi qualora gli organi collegiali dell'Osservatorio ne riconoscano la necessità e la convenienza.

10. La differenza che risulti a fine esercizio tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata costituisce economia di spesa;

11. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi tra la passività del conto patrimoniale;

12. L'affidamento a terzi di compiti di natura amministrativa o tecnica, cui non sia possibile provvedere con personale dell'Osservatorio, può essere concesso nei limiti previsti dalla normativa vigente e su preventiva e motivata delibera del consiglio direttivo.

Art. 17.

Spese per la ricerca

1. Le somme per la ricerca scientifica stanziate in conto capitale e che non si sono potute impegnare alla chiusura dell'esercizio sono riportate nel conto della competenza nell'esercizio successivo in aggiunta ai relativi stanziamenti.

2. Le somme così riportate dovranno essere evidenziate in calce alla tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione e alla situazione amministrativa.

Art. 18.

Registrazione degli impegni di spesa

1. Gli impegni devono essere immediatamente comunicati al servizio competente per la registrazione. Essi sono registrati, con l'indicazione degli estremi del provvedimento di spesa, previa verifica della regolarità formale della documentazione relativa e della esatta imputazione al capitolo di pertinenza nel limite delle disponibilità di bilancio.

2. Se il servizio ritenesse di dover rifiutare la registrazione, ne comunicherà per iscritto i motivi al direttore, il quale potrà comunque ordinare sempre per iscritto, la registrazione assumendosene la responsabilità. Se l'impegno di spesa è stato assunto dal consiglio direttivo, il direttore lo dovrà informare alla prima seduta utile.

Art. 19.

Liquidazione della spesa

1. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica, secondo le modalità di cui al successivo art. 21, della regolarità della fornitura di beni, opere, servizi, nonché sulla base dei titoli o dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

Art. 20.

Ordinazione della spesa

1. Il pagamento delle spese è ordinato, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo, tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

2. I mandati sono firmati dal direttore dell'Osservatorio e dal responsabile del servizio contabilità o dalle persone che legittimamente li sostituiscono.

3. Con la sottoscrizione, il responsabile del servizio contabilità attesta la regolarità, la disponibilità del capitolo e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili.

4. I mandati contengono le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;

b) capitolo di bilancio;

c) codice meccanografico del capitolo;

d) nome e cognome o denominazione del creditore;

e) causale del pagamento;

f) importo in cifre e lettere;

g) modalità di estinzione del titolo;

h) data di emissione.

5. I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione «residui».

6. Sul mandato deve altresì risultare l'indicazione se le spese gravano su fondi liberi o vincolati.

Art. 21.

Documentazione dei mandati di pagamento

1. Ogni mandato di pagamento è corredato dalla liquidazione e, a seconda dei casi:

a) dalle attestazioni — eventualmente apposte sulle fatture — comprovanti la regolare esecuzione dei lavori forniture e servizi, rilasciate dal richiedente la spesa;

b) dai verbali di collaudo ove richiesti, ovvero da dichiarazione di regolarità e di conformità all'ordine rilasciate dal richiedente la spesa;

c) dall'attestazione eventualmente apposta sulla fattura, dell'avvenuta presa in carico, quando si tratti di beni inventariabili, ovvero dalla bolletta di consegna o da dichiarazione del dipendente che ha materialmente ricevuto la merce - per i materiali non inventariabili;

d) dall'annotazione degli estremi degli atti di impegno;

e) dalla dichiarazione di congruità rilasciata dal direttore o dal richiedente la spesa;

f) da ogni altro documento giustificativo della spesa.

2. Il materiale non inventariabile è esplicitamente dichiarato tale.

3. Per spese che non vengano pagate in unica soluzione, la documentazione è allegata al primo mandato, al quale si farà riferimento nei successivi.

4. Possono essere emessi mandati per il pagamento anticipato di beni e servizi nell'ambito della normativa prevista dall'art. 12 e dall'art. 12-*bis* della legge contabilità generale dello Stato (Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440).

5. Possono inoltre essere emessi mandati per anticipazioni del prezzo pattuito d'importo non eccedente i limiti stabiliti dalla vigente normativa, a fronte di idonee garanzie bancarie o assicurative.

6. Al mandato estinto è allegata la documentazione della spesa la quale è conservata agli atti per non meno di dieci anni.

Art. 22.

Modalità di estinzione dei mandati di pagamento

1. L'Osservatorio può disporre, con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:

a) riscossione diretta presso l'istituto cassiere, indicando la o le persona/e legittimata/e a rilasciare quietanza liberatoria;

b) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire a cura dell'istituto cassiere all'indirizzo del medesimo con spese a suo carico;

c) accreditamento in conto corrente bancario intestato al creditore;

d) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonché mediante vaglia postale o telegrafico con spesa a carico del richiedente; in questo ultimo caso deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale.

2. Per l'estinzione con le modalità di cui alle lettere *b)* e *c)*, occorre richiesta scritta del creditore.

3. Per i pagamenti all'estero si osservano le norme di cui agli articoli 1182, terzo comma (luogo dell'adempimento) e 1196 (spese del pagamento) del Codice civile.

4. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro dell'istituto cassiere.

Art. 23.

Inestinzione dei mandati di pagamento

1. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'Osservatorio per il loro annullamento e per la riemissione in conto residui.

Art. 24.

Perenzione

1. I titoli cadono in perenzione al termine del secondo anno successivo alla data di prima emissione.

Art. 25.

Spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza, per necrologi, di pubbliche relazioni e di funzionamento ammissibili sono quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1987 (Approvazione del regolamento per le spese di rappresentanza e talune spese di funzionamento nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche), e successive modifiche ed integrazioni.

2. In occasione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde ed altre consimili manifestazioni riferibili a fini istituzionali dell'Osservatorio astronomico, il direttore può farsi accompagnare o sostituire da uno o più delegati di appropriata qualifica.

3. Le spese fanno carico ad apposito capitolo e devono essere motivate e documentate nei modi previsti dall'art. 21 o dall'art. 27.

Capo IV

SERVIZIO DI CASSA

Art. 26.

Affidamento del servizio

1. Il servizio di cassa è affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dal consiglio direttivo dell'Osservatorio, ad un unico istituto di credito, con l'osservanza delle disposizioni recate dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica.

Art. 27.

Gestione del fondo per piccole spese

1. Il direttore può costituire — mediante mandato intestato all'Osservatorio tratto su partita di giro — un fondo di cassa reintegrabile previa presentazione del rendiconto delle somme già spese. L'ammontare del fondo è determinato dal consiglio direttivo.

2. Con il fondo si può provvedere tipicamente al pagamento delle spese di ufficio, delle spese per riparazioni e manutenzioni correnti, delle spese postali, di vettura, per l'acquisto di giornali, pubblicazioni e simili, delle spese di rappresentanza, per l'approvvigionamento di beni e materiale di modico valore, secondo le disposizioni e nei limiti che vengono stabiliti dal direttore, con delibera da sottoporre a ratifica del consiglio direttivo.

3. Possono altresì gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio e indennità di missione nonché i compensi per seminari e brevi collaborazioni scientifiche.

4. Il rendiconto deve essere documentato; sono ammessi anche gli scontrini fiscali.

5. Alla fine dell'esercizio, il fondo viene versato all'istituto cassiere con imputazione alla corrispondente partita di giro in entrata.

6. Tale fondo è istituito — con le stesse modalità — sia presso la sede di Monte Mario che quella di Monteporzio Catone. In ciascuna sede la gestione del fondo è demandata ad un responsabile designato dal direttore.

7. Il fondo è soggetto a verifiche periodiche da parte del direttore. Le spese pagate con il fondo vengono imputate ai competenti capitoli di spesa.

8. Tutte le operazioni eseguite sono annotate in idonee scritture.

9. Il consiglio direttivo può porre limiti e condizioni in ordine alla costituzione ed alla gestione del fondo di cassa.

Capo V

SCRITTURE CONTABILI

Art. 28.

Scritture finanziarie e patrimoniali

1. Le scritture finanziarie devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza che per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione di bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

3. Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali l'osservatorio potrà avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati, che tengano conto dei criteri fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 7, comma sesto, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

4. Il consiglio direttivo, con propria delibera, può adeguare le relative procedure all'evoluzione dei programmi di elaborazione, ove ne ravvisi la necessità.

Art. 29.

Sistema delle scritture

1. L'Osservatorio tiene le seguenti scritture anche mediante sistema di elaborazione automatica dei dati:

a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;

b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;

c) un partitario dei residui, contenente per ciascun capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, evidenziando separatamente riscossioni e pagamenti in conto competenza da riscossioni e pagamenti in conto residui;

e) i registri degli inventari.

2. Le scritture indicate alle lettere *d)* e *e)* del precedente primo comma devono essere numerate e vidimate dal direttore dell'osservatorio prima di essere posto in uso. Nell'ipotesi di scritture meccanizzate i fogli saranno numerati e la vidimazione avverrà per registri.

3. Il partitario dei residui può essere unificato con i partitari di cui alle lettere *a)* e *b)*, purché le registrazioni contengano, con chiara evidenza, le indicazioni «competenza» o «residui».

Capo VI

CONTO CONSUNTIVO

Art. 30.

Deliberazione del conto consuntivo

1. Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario e della situazione patrimoniale.

2. Il conto consuntivo è predisposto dal direttore, coadiuvato dalla giunta, entro il mese di marzo di ciascun anno ed è sottoposto all'esame del collegio dei revisori che redige apposita relazione contenente fra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze del conto stesso con le scritture contabili e considerazioni in ordine alla regolarità della gestione.

3. Al predetto conto è allegata la relazione del direttore dell'osservatorio nella quale dovranno essere evidenziati i seguenti aspetti:

a) i risultati generali della gestione del bilancio e gli effetti che da tale gestione sono derivati alla consistenza del patrimonio;

b) le variazioni apportate alle previsioni nel corso dell'esercizio;

c) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo patrimoniale, con particolare riferimento all'ammontare dei debiti e dei crediti.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio direttivo entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.

5. Esso è trasmesso alla Delegazione regionale della Corte dei conti per il riscontro previsto dall'art. 29 del testo unico approvato con regio decreto il 12 luglio 1934, n. 1214, nonché, per conoscenza, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, unitamente alla relazione del direttore e del collegio dei revisori.

Art. 31.

Rendiconto finanziario

1. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, categorie, capitoli e articoli, ripartitamente per competenza e per residui.

Art. 32.

Situazione patrimoniale

1. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio.

2. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

3. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo patrimoniale.

4. Le poste patrimoniali da considerare per la determinazione del patrimonio sono deliberate dal consiglio direttivo.

5. Non si fa luogo ad ammortamenti.

6. Le rivalutazioni patrimoniali saranno eseguite in una con le operazioni inventariali di cui al successivo art. 45.

Art. 33.

Situazione amministrativa

1. Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa la quale evidenzia:

a) la consistenza del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi dell'anno in conto competenza e in conto residui e il saldo alla chiusura dell'esercizio;

b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;

c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

Art. 34.

Capitoli aggiunti

1. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia eliminato nel nuovo bilancio, per la gestione delle somme residue è istituito, con delibera del consiglio direttivo, un capitolo aggiunto.

Art. 35.

Riaccertamento dei residui

1. Al conto consuntivo deve essere allegata sotto forma di elenco di accertamenti e di impegni, la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

2. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione a meno che il costo per tale esperimento superi — a giudizio del direttore sentita la giunta amministrativa — l'importo da recuperare.

3. Le variazioni da residui attivi e passivi formano oggetto di apposito provvedimento del consiglio direttivo.

4. Le variazioni che comportano maggiori spese rispetto ai residui passivi devono gravare sulla competenza dei rispettivi capitoli.

Art. 36.

Perenzione

1. I residui delle spese correnti non pagati entro l'esercizio successivo a quello di assunzione dell'impegno si intendono perenti agli effetti amministrativi; peraltro i residui delle spese correnti concernenti spese per lavori e forniture possono essere mantenuti in bilancio fino al secondo esercizio successivo alla deliberazione di spesa.

2. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e in ogni caso, non oltre il quinto esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

3. Salvo diversa motivata decisione del consiglio direttivo, non sono consentiti residui di stanziamento o impropri.

4. Qualora sorga la necessità per il pagamento richiesto dai creditori e sempre che i diritti di questi non siano prescritti, le somme di volta in volta occorrenti possono essere reiscritte in conto competenza ai pertinenti capitoli di provenienza onde integrarne le dotazioni, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso.

TITOLO II

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 37.

Beni

1. I beni si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. Essi sono descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nei successivi articoli.

Art. 38.

Inventario dei beni immobili

1. L'inventario dei beni immobili deve evidenziare:

a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e gli uffici cui sono affidati;

b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;

c) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;

d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

e) gli eventuali redditi.

2. In detto inventario sono iscritti i beni immobili di proprietà dell'Osservatorio. Ne sono quindi esclusi i beni di altri enti o dello Stato concessi in uso, usufrutto o comunque posseduti senza titolo di proprietà per i quali saranno però tenuti appositi registri.

3. Sono inoltre iscritte in detto inventario le collezioni scientifiche.

Art. 39.

Consegnatari dei beni immobili

1. I beni immobili sono dati in consegna al direttore dell'osservatorio il quale è personalmente responsabile dei beni affidati e ne risponde secondo le norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 40.

Classificazione dei beni mobili

1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:

1) mobili, arredi;

2) macchine d'ufficio;

3) strumentazione scientifica;

4) automezzi;

5) titoli pubblici;

6) materiale bibliografico;

7) altri beni mobili.

Art. 41.

Inventario dei beni mobili

1. L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il luogo in cui si trovano;

b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;

c) la quantità e il numero;

d) il valore.

2. I mobili e le macchine sono valutati al prezzo di acquisto ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa.

3. Per i libri ed il materiale bibliografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione. I libri singoli e le collezioni dei libri sono inventariati al prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non è indicato alcun prezzo. Le riviste e pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio della raccolta.

Art. 42.

Accettazione di omaggi e contributi finalizzati

1. Il materiale bibliografico che, secondo consuetudine, è inviato in omaggio dalla case editrici o da persone pubbliche o private rientra fra le previsioni di cui all'art. 770, secondo comma del codice civile e non è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 17 del medesimo codice.

2. Alla stessa stregua sono esonerate dall'autorizzazione le accettazioni di materiale didattico e scientifico di modico valore — a giudizio del consiglio direttivo — che le ditte, secondo gli usi e la consuetudine, cedono all'Osservatorio per prove, utilizzo ecc. In questi casi si applica l'art. 783 del codice civile.

Art. 43.

Consegnatari dei beni mobili

1. I beni mobili, esclusi quelli di cancelleria ed i materiali di consumo, sono dati in consegna agli utilizzatori, che assumono la veste di agenti responsabili.

2. Il consiglio direttivo può disporre che la consegna dei beni e l'individuazione dei responsabili avvenga secondo norme formali.

3. La responsabilità degli agenti è definita nell'art. 46.

Art. 44.

Carico e scarico dei beni mobili

1. I beni mobili sono inventariati mediante iscrizione nel libro d'inventario.

2. Il direttore determina, con proprio provvedimento, quali beni siano soggetti ad inventario. Di norma non sono da inventariare:

a) i beni di consumo, quali il materiale di cancelleria, il materiale per il funzionamento dei servizi generali e per la didattica, la componentistica elettrica, elettronica, meccanica, le minuterie metalliche, e gli attrezzi di uso nei laboratori e nelle officine, i ricambi, il materiale edilizio, i metalli, gli sfusi, le materie prime e simili necessari per le attività dei laboratori, delle officine ecc. Il materiale fotografico e, in genere tutto il materiale «a perdere» che debba esser consumato per l'utilizzazione o faccia parte di cicli produttivi;

b) i beni facilmente deteriorabili o logorabili o particolarmente fragili, quali materiali vetrosi, ceramici, lampade, lenti, piccola attrezzatura d'ufficio (calcolatrici tascabili ecc.) strumenti portatili d'uso e di misura nei laboratori e nelle officine, pubblicazioni soggette a scadenza (manuali d'uso, elenchi e simili);

c) i beni di modico valore, utilizzati da più utenti, facilmente spostabili, quali portatelefoni, attaccapanni, cestini, zerbini, sgabelli, tende, veneziane e simili, pubblicazioni di uso corrente negli uffici e simili;

d) i beni che costituiscono completamento di altro materiale già inventariato, quali accessori, schede elettroniche, obbiettivi, ricambi e simili;

e) i beni di effimero valore;

f) le diapositive, le video cassette, i nastri, dischi e simili ed in genere il materiale didattico.

3. La determinazione del limite di valore di cui alle lettere *c)* ed *e)* è effettuata dal direttore.

4. La cancellazione degli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione, od altri motivi è disposta con provvedimento del direttore da ratificare dal consiglio direttivo, sulla base di motivata proposta dell'agente responsabile. La cancellazione può essere disposta anche nel caso in cui la riparazione — ancorché possibile — non risulti economicamente conveniente rispetto al valore residuale del bene.

5. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danno a carico dei responsabili.

6. Sulla scorta delle attestazioni pertinenti all'inventario, si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

7. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.

Art. 45.

Ricognizione dei beni mobili

1. Di norma ogni dieci anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili e, se necessario, al rinnovo del libro inventariale.

2. A tal fine sono applicati i seguenti criteri di rivalutazione:

a) mobili di ufficio: aliquota della diminuzione di valore: 10%;

b) macchine d'ufficio, strumentazione, attrezzature: aliquota della diminuzione di valore: 25% annuo;

Il consiglio direttivo può modificare le aliquote di svalutazione e per beni di particolare interesse può stabilire una rivalutazione.

3. Quando il valore residuo, calcolato applicando i coefficienti di cui al precedente comma, risulti inferiore al 20% del valore iniziale del bene, ovvero ad un diverso limite stabilito dal consiglio, esso è da considerare inutilizzabile, privo di valore commerciale e da portare all'esame del consiglio direttivo per l'eventuale cancellazione dell'inventario.

4. In sede di approvazione del consuntivo, il direttore comunica al consiglio direttivo l'elenco del materiale scaricato.

5. La ricognizione inventariale dei libri e del materiale bibliografico avviene di norma ogni dieci anni.

6. Il materiale, che non sia oggetto di permuta, che venga cancellato dall'inventario può essere ceduto, con motivato provvedimento del direttore da sottoporre a ratifica del consiglio direttivo, sia a titolo gratuito che verso corrispettivo da accreditare alle entrate diverse.

Art. 46.

Agenti responsabili

1. Gli utenti sono responsabili, per debito di vigilanza e d'uso, del materiale — inventariato o meno — loro affidato per i compiti d'istituto, sia per quanto riguarda la custodia, sia per quanto riguarda la conservazione ed il corretto uso. Essi hanno l'obbligo di adottare — con ogni diligenza — tutte le misure idonee alla conservazione del bene, nonché quello di segnalare tempestivamente al responsabile del servizio inventari ogni perdita o deterioramento.

2. Il responsabile del servizio inventari deve provvedere a periodiche verifiche parziali nonché alla ricognizione generale di cui all'art. 45, ed all'eventuale rinnovo dell'inventario. Egli è tenuto a segnalare al direttore dell'osservatorio ogni irregolarità riscontrata.

3. Per quanto concerne il materiale bibliografico, qualora i fondi librari della biblioteca siano direttamente accessibili dagli utenti, è tollerata una perdita, in ciascun anno, di materiale inventariato pari ad una percentuale stabilita dal consiglio direttivo, dell'importo degli stanziamenti di bilancio destinati, nel corrente esercizio, alla biblioteca. Entro tale limite non si fa luogo ad accertamenti di responsabilità a carico del personale di biblioteca. Resta fermo l'obbligo del rimborso a carico degli utenti che non riconsegnino i volumi dati loro in prestito o in deposito.

Art. 47.

Materiali di consumo

1. Qualora l'Osservatorio costituisca magazzini per la scorta di materiale di consumo, dovrà provvedersi alla tenuta di idonea contabilità a quantità e specie.

2. Il carico del materiale avviene sulla base delle bollette di consegna.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nel caso di usuali scorte di modesto valore e quantità — la cui entità sarà stabilita dal direttore — atte a garantire la continuità del funzionamento dei servizi, che non incidono significativamente sul patrimonio dell'ente. In questi casi il direttore nomina uno o più depositari che cureranno la distribuzione del materiale agli utenti secondo il fabbisogno.

4. Il depositario deve segnalare al direttore ogni anomalo aumento di consumi, esperendo le opportune indagini, al fine di reprimere ogni abuso.

5. Sono espressamente esclusi dalle presenti disposizioni, i materiali immediatamente necessari all'attività dei laboratori ed officine, quali minuterie metalliche, bulloneria, componentistica di base, vernici, solventi, colle, materie prime e simili destinati ad essere distrutti od utilizzati nell'assemblaggio o nelle sperimentazioni. Tali materiali non sono soggetti a contabilità. I preposti ai laboratori ed alle officine sono responsabili del corretto uso del materiale e ne rispondono personalmente.

Art. 48.

Automezzi

1. Il direttore nomina un consegnatario degli automezzi, il quale ne controlla l'uso accertando che:

a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi d'istituto;

b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati siano oggetto di apposita registrazione.

2. L'uso e la guida degli automezzi sono consentiti a tutto il personale dell'osservatorio abilitato alla guida, preventivamente autorizzato dal direttore.

3. Le spese di consumo e d'uso gravano su un apposito capitolo di bilancio.

4. L'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile è stipulata secondo criteri di prudente valutazione nell'ambito dei poteri discrezionali del direttore con una primaria compagnia di assicurazione. Possono essere stipulate coperture assicurative aggiuntive ed integrative a copertura di rischi non previsti dall'assicurazione r.c.

5. Il consegnatario è responsabile della gestione ed ha l'obbligo di controllare che ogni operazione sia condotta con criteri di economicità ed efficienza, che i consumi denunciati siano coerenti con l'uso, che le manutenzioni siano correttamente eseguite, che il pagamento delle tasse, delle imposte e dei premi assicurativi sia regolarmente effettuato alle scadenze previste. Egli, inoltre, è responsabile dell'efficienza dei mezzi e deve segnalare al direttore ogni irregolarità, dopo aver esperito opportune indagini.

6. Per quanto riguarda la responsabilità inerente all'uso delle autovetture valgono le norme stabilite per il personale dello Stato.

Art. 49.

Servizi sociali e mense

1. Le spese per servizi sociali e mensa previste da contratti collettivi, anche integrativi, sono effettuate in base a delibere del consiglio direttivo.

Art. 50.

Inesigibilità dei crediti

1 Le inesigibilità che si verificano nei crediti iscritti nella situazione patrimoniale vengono dichiarate con delibere del consiglio direttivo in sede di approvazione del conto consuntivo, dopo l'espletamento di accertamenti in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilità.

TITOLO III

CONTRATTI

Art. 51.

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano all'attività contrattuale dell'Osservatorio, salvo i casi disciplinati da specifiche leggi aventi per espressi destinatari gli osservatori.

Art. 52.

Norme generali

1. Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede mediante contratti di diritto privato, ivi comprese le concessioni ed il leasing, preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica e della licitazione privata.

2. Il consiglio direttivo delibera i limiti e le condizioni all'attività contrattuale. disponendo, in determinati casi. il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata od al sistema in economia.

Art. 53.

Deliberazione a contrattare

1. La decisione di addivenire alla stipulazione del contratto, la determinazione delle modalità essenziali e l'approvazione e del contratto stesso nonché la scelta della forma di contrattazione sono di competenza del consiglio direttivo.

Art. 54.

Asta pubblica

1. L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso le sedi di Monte Mario e di Monteporzio Catone dell'osservatorio.

2. Ad esso è data pubblicità secondo le procedure che vengono di volta in volta stabilite dal consiglio direttivo.

3. L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione.

Art. 55.

Licitazione privata

1. La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte o persone ritenute idonee di un invito — contenente una sommaria descrizione dello oggetto e delle condizioni generali e particolari del contratto — a presentare offerta firmata, entro il giorno stabilito.

2. Nella lettera d'invito dovranno inoltre essere precisate le modalità delle gare e il criterio scelto in base al quale si procederà all'aggiudicazione.

3. L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è fatta da apposita commissione nominata dal direttore su proposta del consiglio direttivo. La documentazione eventualmente richiesta per partecipare può essere sostituita da dichiarazioni rilasciate dai legali rappresentanti. Salvo diversa disposizione del direttore dell'osservatorio, non si fa luogo a forme di pubblicità.

Art. 56.

Svolgimento delle gare

1. Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito.

2. Un'apposita commissione nominata dal direttore su proposta del consiglio direttivo procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte e alla conseguente aggiudicazione.

3. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte, salva diversa statuizione nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito.

Art. 57.

Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata

1. Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

A) per i contratti dei quali derivi un'entrata per l'Osservatorio, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito;

B) per i contratti dai quali derivi una spesa:

a) al prezzo uguale o più vicino per difetto alla media del 50% delle offerte presentanti i maggiori ribassi, qualora si sia in presenza di offerte che presentano, in base a criteri oggettivi, parità di requisiti tecnici e funzionali;

ovvero

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Art. 58.

Appalto concorso

1. È ammessa la forma dell'appalto-concorso quando l'Osservatorio ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo di opere, dei lavori o delle forniture.

2. Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare nei termini, nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro, corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.

3. L'aggiudicazione motivata, da parte della commissione all'uopo costituita con delibera del consiglio direttivo, ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.

4. Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze dell'Osservatorio, la commissione può proporre al consiglio direttivo che venga indetto un nuovo appalto-concorso con la eventuale adozione di nuove prescrizioni.

Art. 59.

Esecuzione di opere pubbliche

1. Per gli appalti di opere pubbliche si applicano, per il ricorso alla licitazione privata, le procedure previste dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14 e, qualora il valore di stima dell'opera, con esclusione dell'IVA, superi o sia pari a 5 milioni di ECU, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 60.

Trattativa privata

1. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

a) quando l'asta o la licitazione privata non sia stata aggiudicata;

b) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale ovvero quando la natura dei beni non consenta il ricorso ad una pubblica gara;

c) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti, oggetti di precisione, progetti, studi di fattibilità che una sola ditta può fornire secondo le specifiche richieste;

d) per l'acquisto all'estero di beni che solo ditte straniere possono fornire;

e) per l'acquisto o la locazione di immobili;

f) quando trattasi di forniture o lavori di importi non superiori a 100 milioni di lire;

g) quando l'eccezionalità o l'urgenza degli acquisti delle vendite, dei lavori, delle forniture sia tale da non consentire il ricorso all'asta od alla licitazione privata, con esplicita delibera del consiglio direttivo.

Nei casi indicati ai punti *a), f)* e *g)*, devono essere interpellate almeno tre imprese;

2. Non si fa luogo a trattativa privata multipla, qualunque sia l'importo:

a) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni, quando sia richiesta alta competenza tecnica o scientifica;

b) per lavori o forniture integrativi e/o complementari e/o conseguenti a lavori e forniture già appaltati ad una ditta, ove il direttore dell'osservatorio ne ravvisi l'opportunità;

c) negli acquisti all'estero;

d) in altri casi stabiliti dal consiglio direttivo con motivata delibera.

3. I contratti di cui al punto *e)* del comma 1 devono essere preceduti dal parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale ovvero di altro organismo tecnico da individuarsi o costituirsi con provvedimento del consiglio direttivo.

Art. 61.

Stipulazione e approvazione dei contratti

1. L'Osservatorio dà comunicazione dell'aggiudicazione alla ditta o persona interessata entro il termine stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito e comunque non oltre dieci giorni dalla data del verbale di aggiudicazione fissando il giorno in cui dovrà procedersi alla stipulazione del contratto, ove previsto dal relativo bando.

2. Qualora la ditta aggiudicataria non acceda, nel termine stabilito, alla stipulazione del contratto, decade dall'aggiudicazione ed il direttore dispone l'incameramento del deposito provvisorio, senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento.

3. L'Osservatorio provvede a restituire tempestivamente alle ditte o persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori da esse in precedenza costituiti.

4. I contratti sono stipulati dal direttore, in forma pubblica, pubblica amministrativa o privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

5. L'Osservatorio avrà cura di tenere un registro sul quale sono annotati i contratti dopo la stipula.

Art. 62.

Collaudo dei lavori e delle forniture

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche parziale, secondo le norme stabilite dal contratto, ove presenti, ovvero secondo l'uso.

2. Il collaudo è eseguito da personale dell'Osservatorio ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, da estranei qualificati per specifica competenza. La nomina del collaudatore è effettuata dal direttore.

3. Se i lavori e le forniture non superano 100 milioni di lire è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un dipendente dell'osservatorio nominato dal direttore.

4. Quando i lavori sono stati eseguiti sotto la direzione di un direttore dei lavori — nominato dal direttore dell'Osservatorio — il certificato di regolare esecuzione deve essere sottoscritto anche dal direttore dei lavori stesso.

5. Per le apparecchiature, strumenti e simile materiale scientifico il collaudo deve essere effettuato da chi ha proposto il relativo acquisto.

Art. 63.

Cauzione

1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.

2. Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo.

3. Non sono soggetti a cauzione i contratti di importo inferiore a 50 milioni al netto dell'I.V.A.

Art. 64.

Penalità

1. Nei contratti stipulati in forma scritta, devono essere previste le penalità per inadempienze o ritardo nell'esecuzione, salvo che il consiglio direttivo non disponga altrimenti.

Art. 65.

Revisione prezzi

1. La revisione dei prezzi contrattuali — se prevista in contratto — non potrà superare i limiti o derogare alle condizioni stabilite per le amministrazioni dello Stato.

Art. 66.

Divieto di suddivisione dei lavori e forniture

1. I contratti di lavori o forniture riguardanti un unico oggetto non possono essere frazionati in più lotti.

Art. 67.

Spese in economia

1. Possono essere effettuate in economia dal direttore, nei limiti degli stanziamenti in bilancio, le seguenti spese:

a) manutenzione e riparazione di locali e relativi impianti;

b) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;

c) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, utensili, strumenti e materiale scientifico, didattico e di sperimentazione;

d) piccoli impianti e spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua e telefono;

e) provviste di generi di cancelleria, stampati, modelli, materiale per disegno e per fotografie, nonché stampe di tabulati, circolari e simili;

f) abbonamenti a riviste e periodici ed acquisto di libri;

g) trasporti, spedizioni e facchinaggi;

h) pulizie e disinfestazione straordinarie di locali;

i) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;

l) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasione di espletamento di concorsi ed esami quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali attrezzature.

2. L'importo non potrà eccedere il limite stabilito dal consiglio direttivo per le spese di cui all'art. 16, commi 3 e 4.

Art. 68.

Esecuzione dei lavori in economia

1. I lavori in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta con materiali, utensili e mezzi propri od appositamente noleggiati e con personale dell'Osservatorio;

b) a cottimo fiduciario mediante affidamento dei lavori ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile.

Art. 69.

Provviste in economia

1. Le provviste in economia possono essere eseguite previa acquisizione di almeno tre preventivi od offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di ritardo o di mancata esecuzione e di ogni altra condizione ritenuta utile all'Osservatorio.

2. Qualora si tratti di acquisti di materiale di immediato impiego per un importo non superiore a L. 2.500.000 (IVA inclusa) si può prescindere dalle formalità di cui al precedente comma.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI TRANSITORIE E FINALI

Art. 70.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale dell'Osservatorio astronomico di Roma è adottato in base all'art. 8, comma 5, della legge n. 168 del 9 maggio 1989, riguardante l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme della legge e del regolamento per l amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

3. I limiti di valore contenuti nel presente regolamento sono adeguati periodicamente dal consiglio direttivo, ove necessario.

4. Il regolamento può essere modificato con delibera del consiglio direttivo da sottoporre al controllo ministeriale nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10, della legge n. 168 del 9 maggio 1989.

Art. 71.

Rapporti contrattuali in corso

1. I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipulazione dei contratti o della indizione delle gare salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 72.

Responsabilità e obbligo di denuncia

1. Il direttore dell'Osservatorio che venga a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto, difatti che diano luogo a responsabilità deve farne immediata denuncia alla procura regionale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni; nel caso il fatto sia imputabile al direttore, la denuncia è fatta dal consiglio direttivo.

Art. 73.

Attività di ricerca e consulenza

1. Le attività di ricerca e consulenza di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, sono eseguite previa stipula da parte del direttore dell'osservatorio, di apposito contratto o convenzione deliberato dal consiglio direttivo dell'Osservatorio stesso.

2. I proventi derivanti da attività di consulenza sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio direttivo dell'osservatorio.

3. Il direttore, previa delibera del consiglio direttivo, può stipulare con personale esterno all'Osservatorio contratti privati a tempo determinato ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 10 marzo 1982.

Art. 74.

Borse di studio

1. Il consiglio direttivo può bandire, su fondi appositamente stanziati in bilancio, borse di studio e di ricerca, destinate a ricercatori italiani e stranieri, per attività di ricerca da svolgere presso le sedi dell'Osservatorio determinandone il numero, l'importo e le principali modalità concorsuali. A tal fine possono essere utilizzate, nel limite del 10%, le risorse previste in bilancio per il finanziamento di attività di ricerca.

2. Per lo svolgimento del concorso per l'attribuzione delle borse di studio locali, nazionali e per attività di perfezionamento all'estero e per tutte le relative procedure si applica la normativa prevista dalla legge n. 398 del 30 novembre 1989.

Art. 75.

Scambi culturali ed organizzazione di congressi

1. Il direttore può invitare ricercatori italiani e stranieri per seminari conferenze, brevi periodi di lavoro presso le sedi dell'Osservatorio, nell'ambito di programmi di ricerca, di accordi culturali e di scambio culturale.

2. A tal fine possono essere conferiti contribuzioni ai visitatori per seminari spese di viaggio e di soggiorno, su fondi appositamente stanziati in bilancio.

3. In occasione di convegni, congressi e simili organizzati dall'osservatorio, è consentito il pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno, degli ospiti invitati, nonché il pagamento per conferenze, seminari, interventi e simili tenuti dagli stessi.

4. Inoltre l'osservatorio può concorrere, con propri fondi, alle spese di congressi convegni e simili organizzati da altri enti, previa delibera del consiglio direttivo.

Art. 76.

Firma dei titoli di pagamento e d'incasso

1. Sino a quando non si sarà provveduto all'assegnazione del responsabile amministrativo dei servizi, la firma dei mandati di pagamento, delle reversali d'incasso e degli ordini sulle aperture, di credito di sua competenza è attribuita al dipendente di grado più elevato dell'Osservatorio nominato dal consiglio direttivo.

Art. 77.

Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore, con l'emanazione del relativo decreto del direttore e dopo il controllo ministeriale previsto dal quinto comma dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n 168, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Esso è pubblicato mediante affissione per non meno di quindici giorni agli albi dell'Osservatorio.

Il direttore dell'Osservatorio astronomico di Roma
BUONANNO

95A4106

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 11 luglio 1995.

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni concessa alla rappresentanza generale per l'Italia in Milano della società Abeille Assurances, in Parigi (Francia).

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante norme in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visti i decreti ministeriali in data 22 giugno 1983 e 10 dicembre 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1983 e 18 dicembre 1990, con i quali la società Abeille Assurances con sede in Parigi (Francia) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in Italia nel ramo altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo grandine e all'attività assicurativa nei rami infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari), corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio cedimento del terreno, altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo grandine, responsabilità civile autoveicoli terrestri, r.c. aeromobili, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, r.c. generale, credito, limitatamente alle perdite patrimoniali derivanti da insolvenze, cauzione, perdite pecuniarie di vario genere e tutela giudiziaria di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo n. 175/1995;

Considerato che con provvedimento del 27 dicembre 1994 il Ministero dell'economia francese ha approvato il

trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti stipulati dalla succursale italiana, dalla società Abeille Assurances alla società francese Assurop, che ha successivamente modificato la denominazione sociale in Abeille Assurances, che detto trasferimento, ai sensi dell'art. 75, comma 11, del decreto legislativo n. 175/1995 non e causa di risoluzione dei contratti e che è già pervenuta all'ISVAP, così come previsto dall'art. 80 del citato decreto legislativo, la comunicazione relativa all'apertura di una succursale in Italia da parte dell'attuale Abeille Assurances;

Considerato pertanto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65 del decreto legislativo n. 175/1995;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo n. 175/1995 è decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa del ramo altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo grandine e all'attività assicurativa nei rami infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari), corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio cedimento del terreno, altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nel ramo grandine, responsabilità civile autoveicoli terrestri, r.c. aeromobili, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, r.c. generale, credito, limitatamente alle perdite patrimoniali derivanti da insolvenze, cauzione, perdite pecuniarie di vario genere e tutela giudiziaria di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo n. 175/1995, già concessa, con decreti ministeriali in data 22 giugno 1983 e 10 dicembre 1990, alla rappresentanza generale per l'Italia in Milano della società Abeille Assurances, con sede in Parigi (Francia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A4164

PROVVEDIMENTO 12 luglio 1995.

Criteri per la determinazione della riserva per sinistri denunciati tardivamente nei rami danni.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993», ed in particolare l'art. 18 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/49/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con il quale sono state emanate le norme di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 26 del predetto decreto il quale prevede che i criteri per la determinazione della riserva per i sinistri avvenuti nell'esercizio ma non ancora denunciati al termine dell'esercizio stesso, siano fissati con provvedimento dell'ISVAP;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Dispone:

Art. 1.

1. La determinazione della riserva per sinistri denunciati tardivamente rispetto alla data del 31 dicembre di ogni anno (per numero e per importo), relativa ai contratti facenti parte del portafoglio italiano, dovrà essere effettuata, per i rami diversi dall'assicurazione obbligatoria della r.c.a., sulla base delle esperienze acquisite negli esercizi precedenti — riguardo alla frequenza e al costo medio, come emergenti dal prospetto di cui al successivo comma 4 — nonché del costo medio dei sinistri denunciati nell'esercizio.

2. In mancanza di dati statistici sufficienti o per rami particolari, caratterizzati da una elevata variabilità del costo medio e della frequenza, il criterio di valutazione utilizzato potrà discostarsi da quello generale di cui al comma 1. Ove si verifichi tale circostanza, questa dovrà essere evidenziata, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata, nella nota integrativa al bilancio di esercizio. Nella stessa nota dovrà essere fatta comunque menzione di eventuali sinistri tardivi particolarmente onerosi o aventi il carattere dell'eccezionalità tenuto conto della tipologia dei rischi del ramo.

3. In ogni caso le imprese dovranno tener conto della compatibilità dei valori stimati con gli elementi di valutazione desumibili dalle denunce tardive in loro possesso al momento delle valutazioni della riserva.

4. In allegato al bilancio di esercizio dovrà essere trasmesso, debitamente compilato, per ogni ramo, sulla base di tutte le informazioni disponibili, il prospetto di aggiornamento della «Situazione sinistri tardivi» redatto conformemente all'annesso modello, corredato delle istruzioni per la sua corretta compilazione.

5. Per il ramo r.c. auto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data di pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1995

Il presidente: SANGIORGIO

ISVAP Istituto di Diritto Pubblico Legg 12 Agosto 1982 n 576

Allegato al modello 7

SITUAZIONE SINISTRI TARDIVI aggiornamento al 31.12.(N) per il ramo . . ..

ANNO DI GENERAZIONE	* STIME INIZIALI			** DATI EFFETTIVI CUMULATI, PER GENERAZIONE DI SINISTRO, A TUTTO IL (N)...........									SCARTO TRA STIME E DATI EFFETTIVI AGGIORNATI	
				SINISTRI DENUNCIATI			SINISTRI TARDIVI PAGATI		n° tardivi	n° tardivi	SINISTRI TARDIVI RISERVATI			
	numero	importo	costo medio	non tardivi	tardivi	frequenza	numero	importo	senza seg.	riaperti	numero	importo	numero	importo
	(1)	(2)	(2)/(1)	(3)	(4)	(4)/(3)*100	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)-(5)-(7)+(8)	(9)	(1)-(4)	(2)-(6)-(9)
N - 8	1	10	19	28	37	46	55	63	71	79	87	95	103	111
N - 7	2	11	20	29	38	47	56	64	72	80	88	96	104	112
N - 6	3	12	21	30	39	48	57	65	73	81	89	97	105	113
N - 5	4	13	22	31	40	49	58	66	74	82	90	98	106	114
N - 4	5	14	23	32	41	50	59	67	75	83	91	99	107	115
N - 3	6	15	24	33	42	51	60	68	76	84	92	100	108	116
N - 2	7	16	25	34	43	52	61	69	77	85	93	101	109	117
N - 1	8	17	26	35	44	53	62	70	78	86	94	102	110	118
N	9	18	27	36	45	54								

("numero" arrotondato alla seconda cifra decimale; "importo" in migliaia di lire)

ANNO DI GENERAZIONE	AGGIORNAMENTO SINISTRI TARDIVI ** PAGAMENTI PARZIALI		
	numero	importo pagato	riserva residua
	(10)	(11)	(12)
N - 8	119	127	135
N - 7	120	128	136
N - 6	121	129	137
N - 5	122	130	138
N - 4	123	131	139
N - 3	124	132	140
N - 2	125	133	141
N - 1	126	134	142

("numero" arrotondato alla seconda cifra decimale; "importo" in migliaia di lire)

Indicare la data cui si riferisce il dato rilevato nel campo n° 45, se diversa da quella del 31 marzo dell'esercizio in corso:

* Stima del numero dei sinistri denunciati tardivamente e del relativo importo a riserva, corrispondentemente a ciascun anno di bilancio

** Dati relativi a sinistri tardivi della corrispondente generazione, repertoriati negli anni successivi a quello di accadimento (generazione); dei sinistri in coassicurazione si terrà conto pro quota, sia relativamente al numero che all'importo.

Legenda:

- **N** = Ultimo esercizio, anno di bilancio
- **(1)** = Stima iniziale del numero dei sinistri tardivi corrispondente a ciascuna generazione;
- **(2)** = Stima iniziale della riserva per sinistri tardivi corrispondente a ciascuna generazione;
- **(3)** = Numero sinistri della corrispondente generazione denunziati nello stesso anno di accadimento: non tardivi
- **(4)** = Numero sinistri tardivi della relativa generazione, effettivamente denunziati aggiornati alla chiusura dell'esercizio N;
- **(5)** = Numero sinistri tardivi pagati della relativa generazione, aggiornati alla chiusura dell'esercizio N;
- **(6)** = Importo pagato per tardivi della relativa generazione, aggiornati alla chiusura dell'esercizio N;
- **(7)** = Numero dei tardivi della relativa generazione eliminati senza pagamento, aggiornato sino alla chiusura dell'esercizio N;
- **(8)** = Numero sinistri tardivi riaperti, aggiornato sino alla chiusura dell'esercizio N;
- **(9)** = Importo riserva finale corrispondente a ciascuna generazione per sinistri tardivi con seguito alla chiusura del bilancio
- **(10)** = Numero dei sinistri tardivi con pagamenti parziali, sino alla chiusura dell'esercizio N, per ciascuna generazione;
- **(11)** = Importo dei pagamenti parziali per sinistri tardivi, aggiornato alla chiusura dell'esercizio N, per ciascuna generazione;
- **(12)** = Importo riserva finale per sinistri tardivi con pagamenti parziali, per ciascuna generazione, alla chiusura del bilancio.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO «SITUAZIONE SINISTRI TARDIVI» ALLEGATO AL MODELLO 7

Il prospetto «Situazioni sinistri tardivi» riguarda l'aggiornamento, dalla data di chiusura di bilancio, dei sinistri denunciati tardivamente per i rami danni diversi dal ramo r.c. auto. Per la compilazione, oltre alle indicazioni riportate nella legenda del prospetto medesimo, vengono fissati i seguenti criteri generali.

Sinistri tardivi in coassicurazione.

I sinistri tardivi in coassicurazione dovranno essere inscritti nel prospetto, tanto dalle imprese delegatarie che dalle imprese deleganti. Si precisa che in coassicurazione va considerato tardivo il sinistro di cui l'impresa delegante non abbia ricevuto notizia nell'anno di accadimento; e ciò anche se il sinistro sia stato denunziato all'impresa delegataria nell'anno di accadimento. Sarà cura della delegataria comunicare alle altre coassicuratrici la generazione di appartenenza del sinistro al fine di consentire la corretta attribuzione alla generazione di competenza. Sia il numero di ciascuno dei sinistri in coassicurazione (pagati, eliminati senza seguito, riaperti od a riserva) che l'eventuale importo andranno riportati pro quota.

Compilazione del prospetto (da col. 1 a col. 9).

I dati riportati nelle colonne indicati con i numeri (1), (2) e (3), non sono soggetti a variazioni nel corso dei successivi esercizi. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le denunzie per sinistri in coassicurazione pervenute (o comunicate dalla delegataria) entro la data di chiusura del bilancio saranno riportate nella colonna (3), considerando quale numero la quota di rischio trattenuta.

I dati contenuti nelle colonne (4), (5), (6), (7) e (8), devono essere aggiornati annualmente cumulando in corrispondenza della rispettiva generazione tutti i valori rilevati posteriormente all'anno di accadimento. Si precisa che, nella colonna indicata con (4) al rigo corrispondente alla generazione N (campo numero 45), va riportato il numero delle denunzie pervenute tardivamente, relativamente a tale generazione, fino alla data del 31 marzo dell'anno successivo, ovvero — nel caso in cui non fosse possibile fare riferimento a tale epoca — alla data dichiarata dall'impresa nel prospetto medesimo. la colonna (9) accoglierà, per ciascuna generazione, la stima aggiornata della riserva per i sinistri tardivi ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio.

L'importo dei pagamenti parziali per sinistri tardivi, per ciascuna generazione, dovrà essere riportato nella colonna (6) e la riserva ancora residua nella colonna (9). Solo nell'esercizio in cui viene effettuato l'ultimo pagamento parziale, dovrà essere conteggiato anche il numero (ovvero la quota di competenza se il sinistro è in coassicurazione) da inscrivere nella colonna (5).

Nello spazio «scarto tra stime e dati effettivi aggiornati» vanno riportate le differenze richieste.

Compilazione sezione «aggiornamento sinistri tardivi parziali».

Nel prospetto di cui trattasi è prevista una sezione per l'evidenza dei sinistri tardivi parziali ancora a riserva alla chiusura dell'esercizio. Lo scopo di tale sezione è di conteggiare, anche separatamente, il numero e l'importo dei sinistri tardivi pagati parzialmente.

Le colonne (10) e (11) accolgono valori riferiti ai sinistri tardivi ancora a riserva per i quali sono stati effettuati pagamenti parziali. L'aggiornamento consisterà sia nel continuare a sommare i valori per i sinistri tardivi di questo tipo (nel caso di più pagamenti parziali per uno stesso sinistro questo continuerà ad essere contato una volta solamente fino al pagamento definitivo), sia nel non considerare più il numero e l'importo dei sinistri tardivi parziali una volta pagati definitivamente. La colonna (12) accoglierà per ciascuna generazione la stima aggiornata della riserva dei sinistri tardivi parziali ancora non pagati (liquidati e non) alla data di chiusura dell'esercizio.

* * *

In fase di prima applicazione del presente provvedimento, si precisa che, nel prospetto di cui trattasi, le imprese dovranno riportare i dati relativi all'esercizio N. È facoltà delle stesse ricostruire i dati delle generazioni precedenti.

95A4165

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione dello statuto della Confraternita di S. Croce, in Cuneo

Con decreto ministeriale 26 giugno 1995 è stato approvato lo statuto alla Confraternita di S. Croce, con sede in Cuneo.

95A4109

Approvazione dello statuto della fabbriceria «Opera del Duomo di Prato» nella chiesa cattedrale di Santo Stefano, in Prato

Con decreto ministeriale 26 giugno 1995 è stato approvato lo statuto della fabbriceria «Opera del Duomo di Prato» nella chiesa cattedrale di Santo Stefano, con sede in Prato (Firenze).

95A4110

Riconoscimento della personalità giuridica della «Casa di procura della congregazione delle suore del Cuore Immacolato di Maria Madre di Cristo», in Beinasco.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1995 è stata riconosciuta la personalità giuridica civile e approvato lo statuto della «Casa di procura della congregazione delle suore del Cuore Immacolato di Maria Madre di Cristo», con sede in Beinasco, frazione Fornaci (Torino).

95A4111

Estinzione della fondazione di religione denominata «Attività cattolica per l'assistenza religiosa ai fanciulli, ai giovani, ai lavoratori», in Sassuolo.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1995 è stata disposta l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento con il quale è stata dichiarata estinta la fondazione di religione denominata «Attività cattolica per l'assistenza religiosa ai fanciulli, ai giovani, ai lavoratori (A.C.A.L.)», con sede in Sassuolo (Modena).

95A4112

Estinzione della casa di procura della Congregazione dei missionari servi della Santissima Trinità, in Roma

Con decreto ministeriale 26 giugno 1995 è stata disposta l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento con il quale è stata dichiarata estinta la casa di procura della Congregazione dei missionari servi della Santissima Trinità, con sede in Roma.

95A4113

Riconoscimento dello scopo esclusivo o prevalente di culto alla confraternita «Compagnia SS. Sacramento nella parrocchia S. Martino di Bertalia», in Bologna.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1995 è stato riconosciuto lo scopo esclusivo o prevalente di culto e approvato lo statuto della confraternita «Compagnia SS. Sacramento nella parrocchia di S. Martino di Bertalia», con sede in Bologna, frazione Bertalia.

95A4114

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Scioglimento degli organi di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e nomina del commissario straordinario del Governo.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 giugno 1995, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1995, registro n. 2 Risorse agricole, foglio 147, sono stati sciolti gli organi di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ed il prof. Camillo De Fabritiis è stato nominato commissario straordinario del Governo, per un periodo di sei mesi.

95A4142

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 luglio 1995

Dollaro USA	1609,18
ECU	2145,04
Marco tedesco	1158,94
Franco francese	332,36
Lira sterlina	2568,25
Fiorino olandese	1034,78
Franco belga	56,344
Peseta spagnola	13,535
Corona danese	297,56
Lira irlandese	2643,24
Dracma greca	7,137
Escudo portoghese	11,021
Dollaro canadese	1183,66
Yen giapponese	18,422
Franco svizzero	1386,63
Scellino austriaco	164,81
Corona norvegese	260,74
Corona svedese	224,28
Marco finlandese	378,27
Dollaro australiano	1176,31

95A4214

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di giugno 1995, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1994 è risultato pari a 430,7 (quattrocentotrentavirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1994, agli effetti predetti, risulta pari a più 287,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1995 è risultato pari a 455,8 (quattrocentocinquantacinquevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1995, agli effetti predetti, risulta pari a più 310,1.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1995 rispetto a giugno 1994 risulta pari a più 5,8 (cinquevirgolaotto).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1995 rispetto a giugno 1993 risulta pari a più 9,8 (novevirgolaotto).

95A4181

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le seguenti facoltà dell'Università degli studi di Milano sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N16X «diritto processuale penale», per la disciplina «diritto processuale penale comparato» (secondo corso di laurea);

settore scientifico-disciplinare: N17X «diritto penale», per la disciplina «diritto penale» (secondo corso di laurea);

settore scientifico-disciplinare: N01X «diritto privato», per la disciplina «istituzioni di diritto privato» (secondo corso di laurea);

settore scientifico-disciplinare: N14X «diritto internazionale», per la disciplina «diritto delle Comunità europee» (primo corso di laurea);

settore scientifico-disciplinare: N10X «diritto amministrativo», per la disciplina «diritto amministrativo» (primo corso di laurea).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Milano:

settore scientifico-disciplinare: C05X «chimica organica», per la disciplina «chimica organica»;

settore scientifico-disciplinare: B02A «fisica teorica», per la disciplina «meccanica statistica».

Terza facoltà di scienze metematiche, fisiche e naturali - Varese:

settore scientifico-disciplinare: E04A «fisiologia generale», per la disciplina «fisiologia generale»;

settore scientifico-disciplinare: E03A «ecologia», per la disciplina «ecologia».

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: L09A «glottologia e linguistica», per la disciplina «linguistica generale» (secondo corso di laurea in lingue e letterature straniere).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento delle relative retribuzioni.

95A4143

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Milano sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-diseiplinare: N14X «diritto internazionale», per la disciplina «diritto internazionale privato e processuale».

Facoltà di economia e commercio:

settore scientifico-disciplinare: P01G «economia internazionale», per la disciplina «economia internazionale»;

settore scientifico-disciplinare: P01F «economia monetaria», per la disciplina «economia dei mercati monetari e finanziari»;

settore scientifico-disciplinare: P02B «economia e gestione delle imprese», per la disciplina «tecnica industriale e commerciale»;

settore scientifico-disciplinare: P02A «economia aziendale», per la disciplina «ragioneria generale ed applicata»;

settore scientifico-disciplinare: N04X «diritto commerciale», per la disciplina «diritto commerciale».

Seconda facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Como:

settore scientifico-disciplinare: B01A «fisica generale», per la disciplina «fisica generale».

Terza facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Varese:

settore scientifico-disciplinare: A03X «fisica matematica», per la disciplina «metodi matematici e statistici».

Facoltà di farmacia:

settore scientifico-disciplinare: C07X «chimica farmaceutica»:

un posto per la disciplina «analisi dei farmaci II»;

un posto per la disciplina «laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci».

Facoltà di agraria:

settore scientifico-disciplinare: G08A «scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari»:

un posto per la disciplina «analisi chimiche, fisiche e sensoriali dei prodotti alimentari»;

un posto per la disciplina «operazioni unitarie della tecnologia alimentare»;

un posto per la disciplina «processi della tecnologia alimentare».

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: M11B «psicologia sociale», per la disciplina «psicologia sociale».

Facoltà di medicina veterinaria:

settore scientifico-disciplinare: G01X «economia ed estimo rurale», per la disciplina «economia e politica agraria».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento dei docenti chiamati, solo dopo aver accertato la disponibilità dei finanziamenti destinati a consentire il pagamento delle relative retribuzioni.

95A4144

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N09X «diritto regionale»;

settore scientifico-disciplinare: N10X «diritto amministrativo».

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: C06X «chimica»;

settore scientifico-disciplinare: H10A «architettura e composizione architettonica»;

settore scientifico-disciplinare: P01I «economia dell'innovazione»;

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare: B05X «fisica della gravitazione».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo dei fondi necessari al pagamento degli emolumenti dovuti ai docenti interessati.

95A4205

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Annullamento della vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

È annullata la vacanza relativa al posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di magistero dell'Università degli studi di Perugia, da coprire mediante trasferimento, per il settore scientifico-disciplinare: M11A «psicologia dello sviluppo e dell'educazione», disciplina «psicologia dell'età evolutiva», pubblicata nella pag. 29 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 146 del 24 giugno 1995.

95A4182

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189